

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

i quaderni di
Benvenuti  in Italia
fondazione 2011



**Atti del Convegno tenutosi
il 22 febbraio 2017 a Montecitorio
dal titolo**

La mafia non è più quella di una volta

(ma resta quella di sempre)

organizzato da



**i testi vengono riportati integralmente
così come sono stati ricevuti dai relatori**

a cura di Francesca Rispoli.

**Si ringraziano Davide Pecorelli, Camilla Cupelli, Paolo Pascucci,
Andrea Zummo, Sara Levrini, Graziella Lavanga.**

introduzione di Francesca Rispoli	p. 4
intervento di Alessia Candito	p. 6
intervento di Isaia Sales	p. 16
intervento di Fabio Repici	p. 23
intervento di Giuseppe Lombardo	p. 32
intervento di Claudio Fava	p. 41
conclusioni di Davide Mattiello	p. 46

appendice

Proposta di legge presentata dall'Onorevole Mattiello	p. 48
Servizio Studi della Camera dei Deputati, in tema di massoneria, magistrature e pubblico impiego	p. 58
Testo della legge n.17 del 25 gennaio 1982 in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2	p. 72

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Il 22 Febbraio 2017 è stato organizzato, su iniziativa di Davide Mattiello, un seminario alla Camera dei Deputati, dal titolo 'La mafia non è più quella di una volta (ma resta quella di sempre)'.

Con questo testo, redatto dall'on. Mattiello, veniva presentato il momento di approfondimento su mafie e massoneria, e a partire da questo testo la Fondazione Benvenuti in Italia ha raccolto gli interventi degli ospiti presenti, affinché questo Quaderno diventi strumento di lavoro e di dibattito pubblico per i mesi a venire.

<<A venticinque anni dalle stragi di Palermo abbiamo il dovere di chiederci come sia cambiato il fenomeno mafioso e quanto siano efficaci gli strumenti che abbiamo a disposizione, consapevoli che in questi trent'anni sono stati conseguiti risultati eccezionali, che hanno consentito al nostro Paese di debellare quasi completamente la Cosa Nostra dei corleonesi e di assestare colpi duri alle altre organizzazioni mafiose. Abbiamo bisogno in particolare di riconoscere e colpire "la forza intimidatrice del vincolo associativo" anche in quelle consorterie segrete che fondano il proprio potere sul ricatto e lo adoperano sistematicamente per interferire nel funzionamento delle Istituzioni pubbliche. Anche quando queste consorterie non rappresentano evoluzioni delle associazioni mafiose tradizionali, ma organizzazioni "originarie ed originali" per evocare le parole che usò il Procuratore Pignatone nel dicembre del 2014 per spiegarci "Mafia Capitale". Parole che verrebbe da utilizzare nuovamente pensando ad inchieste come "P4" "Labirinto" o come quella che vede oggi indagati i fratelli Occhionero. Ma abbiamo anche il bisogno di rafforzare nella percezione dei cittadini l'imparzialità di chi ricopre ruoli apicali nelle Pubbliche Istituzioni, imparzialità che si traduce nell'esclusiva lealtà alla Repubblica e quindi alla Costituzione. Una esclusiva lealtà che sicuramente viene meno qualora il soggetto risponda ad organizzazioni mafiose o comunque segrete e dedite alla interferenza, ma che può venire meno o venire meno anche soltanto nella percezione dei cittadini, qualora il soggetto risponda ad organizzazioni perfettamente legali e tuttavia fondate su un vincolo di obbedienza gerarchico particolarmente qualificato.

Lavorare su questo secondo bisogno non è meno importante che lavorare sul precedente, perché il successo delle mafie e delle associazioni segrete sta anche nell'inaffidabilità, reale o percepita, delle Istituzioni Pubbliche. Detto al contrario: tanto meglio vengono percepite le Istituzioni Pubbliche, tanto meglio lavorano nel pieno rispetto delle regole democratiche, tanto meno si avvertirà la tentazione di appoggiarsi ad altre "solidarietà" per ottenere il soddisfacimento dei propri bisogni. Che poi è il concetto che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa espresse, dicendo: "Lo Stato dia come diritti, ciò che i mafiosi danno come favori".

Parole come "onorabilità" e "prestigio" non sono piene di vana retorica, sono invece utili e concreti richiami a quel modo di essere e di apparire di chi interpretata ruoli istituzionali, così determinante nell'infondere fiducia nei cittadini. Soltanto un folle non apprezzerrebbe il ruolo della "fiducia" nella tenuta di una società fondata sul principio di legalità democratica.

Ciò posto le questioni attorno a cui rifletteremo sono due:

- evoluzione del fenomeno mafioso e adeguatezza dell'attuale quadro normativo: tra 416 bis e Legge Anselmi;
- compatibilità tra l'esercizio di funzioni pubbliche apicali e l'appartenenza a sodalizi fondati su un "qualificato" vincolo di obbedienza.

L'obiettivo è quello di valutare la possibilità di proporre una "ristrutturazione" della Legge Anselmi che la renda più utile a colpire le così dette "masso-mafie" (cit. Fantò-Scarpinato), ma anche a tenere alla larga dalla PA chi possa considerarsi, in ragione di "obbedienze" seppur legali, non sufficientemente libero e imparziale.>>

Al seminario sono intervenuti il prof. Isaia Sales, il procuratore Giuseppe Lombardo, la giornalista Alessia Candito, l'avv. Fabio Repici e il Vice presidente della Commissione Parlamentare Antimafia on. Claudio Fava.

Nelle pagine che seguono raccogliamo i loro interventi e un'appendice di materiali utili ad approfondire il tema.

Francesca Rispoli

Presidente Fondazione Benvenuti in Italia

Alessia Candito

Giornalista de 'la Repubblica'



“Grazie, grazie mille, grazie soprattutto a chi oggi è presente e dimostra attenzione per un tema che personalmente credo sia centrale non solo nella lotta giudiziaria, ma anche essenziale per la democrazia italiana.

Per comprendere cosa siano le mafie oggi, come si siano evolute, temo però sia anche necessario indagare una contraddizione a cui ci stiamo abituando: non c'è settimana che non faccia registrare una maxi operazione con arresti e sequestri importanti, eppure ogni anno la DNA, la Commissione Parlamentare Antimafia, la DIA, le altre forze dell'ordine, nella propria relazione annuale sono costrette ad ammettere che le mafie tutte presidiano qualsiasi maxi investimento in Italia, che controllano grossa parte del PIL Italiano e che la 'ndrangheta continua ad essere una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo. Questo è un dato che interroga tutti: la stampa che racconta queste operazioni, la magistratura, le forze dell'ordine e la politica. E impone una riflessione, sia sui risultati raggiunti e sia sugli strumenti utilizzati per farlo, sia sul modo in cui tutto questo viene raccontato.

È innegabile che negli anni ci siano stati dei risultati molto importanti in tutte le regioni a tradizionale radicamento mafioso: in Sicilia dove la dittatura dei Corleonesi è stata abbattuta; in Campania, dove i Cutoliani sono un lontano ricordo, i Casalesi hanno ricevuto colpi pesanti, e oggi abbiamo un altro tipo di Camorra; in Calabria, dove la 'ndrangheta non solo ha visto cadere capi e gregari, ma soprattutto ha smesso di essere un tabù. Già questo, per una regione in cui non più tardi di quindici anni fa ancora c'era gente pronta a sostenere che la 'ndrangheta non esiste, è un risultato importante. Oggi della 'ndrangheta conosciamo gli investimenti internazionali, conosciamo il ruolo nel grande mondo del narcotraffico e grazie allo straordinario lavoro della DDA di Reggio Calabria iniziamo a intravedere la testa del mostro, la direzione strategica. Il lavoro però

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

non è finito, tutto questo non è ancora sufficiente per un motivo semplice: non sappiamo ancora come la 'ndrangheta abbia conquistato il potere e come l'abbia mantenuto e lo stesso discorso vale per le élites di tutte le altre mafie.

Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, dice spesso che nella lotta alla mafia, lo Stato sta al massimo pareggiando e io credo che sia vero, perché manca un dato fondamentale. Oggi noi ci troviamo di fronte a un fatto: la 'ndrangheta è per tanta gente, per tanti soggetti economici, politici, finanziari, istituzionali un interlocutore necessario e lo dimostrano le inchieste che regolarmente vengono fatte. È importante capire come e perché lo è diventata e questo implica indagare i rapporti che si sono creati nella storia tra le mafie, le élites delle mafie, e le reti di potere in Italia. Reti di potere che spesso e volentieri sono state organizzate all'interno della Massoneria. È molto interessante che dalla stessa Massoneria, diciamo dalle stesse obbedienze, si ammetta che "massoneria" è un modo di organizzare l'associazionismo, perché il problema è proprio questo: c'è una rete di potere organizzata in Italia, che ha il diritto di rimanere riservata, contrariamente al resto delle associazioni non è conoscibile a tutti i cittadini, e rivendica un presunto diritto a preservare tale facoltà.

Sinceramente non credo che il rapporto tra le Mafie e la Massoneria, le Massonerie, sia episodico. Al contrario, penso sia un rapporto storico, funzionale e strutturale. A dirlo è la Storia. Gramsci diceva che "la storia insegna, ma non ha scolari" e se pensiamo al rapporto tra Massoneria e Mafia è vero.

È vero perché i primi rapporti tra la Mafia e la Massoneria - e su questo credo che il professor Sales potrà essere molto più esaustivo di me - è un dato certo, fin da quando nelle carceri borboniche i primi Massoni ed i primi Camorristi si trovavano a dividere la stessa cella. La prima prova di cosa abbia significato il rapporto tra Mafia e Massoneria ce la abbiamo nel 1869.

Nel Regno di Italia ci sono le elezioni e si vota anche a Reggio Calabria, o almeno lo fanno i pochi che all'epoca possono votare. Vince la destra liberale e massonica, contro la destra conservatrice e filoborbonica, grazie alla Setta degli accoltellatori. Si tratta di una delle prime camorre in Calabria e come tale viene definita in quegli anni dal prefetto Semprieri, che proprio a causa delle ingerenze degli accoltellatori decide di annullare quelle elezioni. All'epoca, il capo

della setta degli accoltellatori è Francesco De Stefano. E questo è un nome, o meglio un cognome che è bene tenere a mente perché sintetizza la storia delle mafie in Italia, perché significa che il rapporto tra il potere economico, politico e finanziario e il potere armato nella 'ndrangheta ha più di un secolo di storia.

Se nel 1869 il prefetto è costretto ad annullare le elezioni vinte dalla destra massonica, forse allora non è un caso che una decina di anni dopo la stessa Massoneria si renda conto che a Reggio Calabria c'è un problema e per questo sciolga la loggia "Stefano Romeo" con una motivazione molto chiara: "viste le condizioni morali". Anche allora c'era inquinamento. Un dato che oggi potrebbe sorprendere ma all'epoca era assodato. E non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per la gente comune. Lo dimostra un episodio che risale al 1904. A Reggio Calabria c'è un congresso dei maestri di scuola dell'area dello Stretto, convocato per definire la linea didattica dell'anno. Dal palco, uno dei principali oratori, il professor Mancini dell'Università di Messina, nel concludere il proprio intervento sottolinea la necessità di abbattere tutte le camorre, inclusa quella che si copre con il manto umanitario, cioè la Massoneria. Non si indigna nessuno, non protesta nessuno, tranne un'unica persona: l'ingegner Buccafurri, un massone importante dell'obbedienza reggina che investe della questione le logge della città. È in quel momento che si mete in cantiere quell'operazione di restyling della massoneria reggina che culmina nel settembre del 1908 con "la grande festa massonica" di Reggio Calabria, celebrata persino con un corteo pubblico.

Uno dei principali organizzatori di questa operazione è il Marchese Felice Genoese Zerbi, anche questo è un nome, o meglio un cognome importante a Reggio Calabria, ed è un cognome importante nella storia del rapporto tra Mafie e Massoneria. E non solo perché il casato ha regalato una serie di personaggi che probabilmente hanno svolto un ruolo in questo rapporto perverso, come il marchese fefè Zerbi che negli anni Settanta troviamo fra i finanziatori del golpe del principe nero Valerio Junio Borghese, in cui tanto la 'ndrangheta quanto la Massoneria hanno giocato un ruolo importante, o come Saverio Genoese Zerbi, oggi indagato per associazione segreta e per detenzione illegale di armi. Quello degli Zerbi è un cognome importante nella storia di Reggio Calabria, perché

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

rappresenta un modello. Come loro, molte famiglie nobiliari reggine, molte ex famiglie borboniche, così come molta di quella borghesia stracciona e parastatale nata in fretta nelle pieghe degli ordini professionali – prodotto tipico dello sviluppo economico che abbiamo visto in riva allo Stretto – ha preferito e ritenuto maggiormente funzionale sposare le Mafie piuttosto che affrontare la società in via di democratizzazione. Cosa lo dimostra? Ancora una volta la storia. Nel 1920, per assicurare che il Gran Criminale Michele Campolo, all'epoca il boss più importante di Reggio Calabria, pluripregiudicato, fosse in realtà un bravo imprenditore e "mantenesse una buona condotta morale e politica" si scomodano un assessore del Comune, Giuseppe Romeo Filocam, un ex deputato, Biagio Camagna, il presidente della Camera di Commercio, il grande ufficiale Antonio Vilardi, e il marchese – sempre lui – Felice Genoese Zerbi. In più, il presidente della deputazione provinciale e il sindaco dell'epoca, Giuseppe Valentino, si affrettano a scrivere che Campolo da tempo avesse dato prova di ravvedimento e buona condotta. Questo è solo un esempio, ma dimostra quanto fossero solidi i rapporti fra mafia e borghesia (spesso massonica) già all'inizio del secolo scorso.

È un rapporto che sopravvive a due guerre e mondiali e nel corso del tempo si modifica. Se all'inizio del '900, la 'ndrangheta viene in larga parte utilizzata al bisogno contro i contadini, nel momento in cui c'è da mobilitare voti o spaventare candidati durante le consultazioni elettorali, c'è un momento storico che rappresenta un momento di cambio strutturale. Corrisponde agli anni '70 ed è un momento cruciale non solo per la storia delle Mafie, ma per la storia del Paese. A ricostruirlo in dettaglio è l'inchiesta "Olimpia", una delle prime e fra le più importanti indagini firmate dalla prima DDA di Reggio Calabria, che non solo seppellisce con decine di ergastoli i maggiori clan della città, ricostruendo la guerra fratricida che in sei anni ha lasciato per strada circa 800 morti ammazzati in una città di 200.000 abitanti, ma raccoglie anche il portato e la testimonianza dei primi collaboratori di giustizia reggini. Non parlano solo di 'ndrangheta, parlano di politica, parlano di massoneria, parlano di rapporti di potere, parlano anche delle grandi stragi di Stato e parlano di strategia della tensione.

Un periodo in cui la 'ndrangheta ha giocato un ruolo strategico per un motivo

molto semplice. Dal '68 in poi, per quasi tutto il decennio successivo, lavoratori e studenti scendono in piazza, intere città si mobilitano o si bloccano per gli scioperi e c'è una parte dell'Italia e forse non solo dell'Italia che si spaventa, che interpreta il protagonismo di queste nuove classi sociali come una minaccia allo "Status quo", agli equilibri consolidati. In questo periodo le mafie tutte - e la 'ndrangheta in particolare - hanno delle caratteristiche che ne fanno un interlocutore necessario. Sono organizzazioni armate, sono organizzazioni poco conosciute, la cui presenza da alcuni viene addirittura negata, nonostante abbiano messo radici in molte delle città italiane seguendo le rotte dell'emigrazione ed inizino ad agire su tutto il territorio nazionale, come ad esempio la 'ndrangheta inizia a dimostrare con i sequestri. Per questo loro possono svolgere quello che nell'inchiesta "Olimpia" viene definito il ruolo di agenzia di servizio per contrastare il "pericolo rosso".

La partecipazione delle mafie alla strategia della tensione non è semplicemente un'ipotesi investigativa. Ci sono prove e testimonianze. C'era il tritolo della 'ndrangheta nei cestini di piazza della Loggia e questo lo dice il collaboratore Lauro che è stato uno dei principali testimoni in quel processo. C'era una regia di 'ndrangheta nell'omicidio del giudice Vittorio Occorsio e nell'omicidio ad esso collegato di uno dei più importanti boss mafiosi del periodo che è Totò D'Agostino che era un suo informatore. E probabilmente non è un caso né che per quell'omicidio sia stato arrestato Pierluigi Concutelli, leader di "Ordine Nuovo", in quel periodo spesso di stanza a Reggio Calabria in quel periodo e amico personale del clan De Stefano, né che Occorsio sia stato ucciso proprio quando stava indagando sul ruolo della massoneria nel riciclaggio del denaro proveniente dai sequestri, e sui rapporti tra logge, 'ndrangheta ed eversione. E ancora, c'era Ntoni Nirta Due Nasi a via Fani, quando è stato rapito Aldo Moro abbia, come ha provato l'ultima Commissione Parlamentare di inchiesta, che è riuscita a scovare persino una fotografia del noto boss in via Fani, a riscontro delle tante, ignorate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Tutti episodi, in cui compare un gruppetto di uomini legati alla P2, i cui nomi sono stati resi noti dall'ingegnere massone Siniscalchi, con un dettagliato dossier consegnato alla Procura di Roma nel '76. Una lista di nominativi che compaiono anche nei do-

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

cumenti sequestrati poi sequestrati nel marzo del 1981 a Licio Gelli, al termine della storica perquisizione a Villa Wanda, e nella fabbrica di Castiglion Fibocchi (Arezzo), che ha portato alla scoperta degli appartenenti alla loggia P2. Molti di questi signori si ritrovano nei comitati ufficiali e in quelli ufficiosi che hanno fatto da registi a quelle quelle che possono essere considerate le prove generali di tutto questo, cioè il golpe Borghese. Anche in questo caso, probabilmente non a caso partito da Reggio Calabria.

Sono anni particolari anche Calabria, sono anni in cui la 'ndrangheta tradizionale è minacciata da una nuova 'ndrangheta giovane e rampante che vede nel rapporto con gli altri poteri criminali e no, un'occasione di evoluzione e di crescita. E sono anni in cui a Reggio c'è fame, non si vedono i cortei nelle piazze, non c'è un protagonismo operaio perché non ci sono fabbriche, però la gente inizia a chiedere di più, è stanca di vivere nelle baracche che sono state costruite dopo il terremoto del 1908. A far esplodere il malcontento è la decisione di spostare il capoluogo a Catanzaro, ma quella che esplose è una rivolta per fame, una rivolta di una città che vede emigrare il 50/60% dei suoi giovani. È una rivolta che in breve tempo viene controllata dalla 'ndrangheta e capitalizzata dalla destra eversiva. Ancora una volta, questo non è casuale. Lo racconta in modo chiaro il pentito Giuseppe Albanese, secondo il quale i cosiddetti moti di Reggio del '70 sono stati ampiamente programmati qualche anno prima nelle tenute catanzaresi del principe nero Valerio Junio Borghese tra il '67 e il '69. A quelle riunioni non partecipavano solo terroristi neri del "Fronte Nazionale" o di quello che diventerà poi "Ordine Nuovo", c'erano anche Licio Gelli e il gran maestro Salvini. Per Albanese quello a cui stavano lavorando era un articolato progetto mirato a costringere la DC con le spalle al muro, per imporle l'accettazione di sistemi autoritari mafiosi.

Del resto c'è una conferma indiretta di questo: di recente Stefano Delle Chiaie ha ammesso pubblicamente che non ci sarebbero stati i moti di Reggio senza la partecipazione della 'ndrangheta, che non è pensabile che nei moti di Reggio non sia intervenuta la 'ndrangheta. Considerando il ruolo di "Ordine Nuovo" in quella mobilitazione, allora è lecito pensare che abbiano lavorato insieme. Lo sospettavano gli anarchici della baracca, Gianni Aricò, Annalise Borth, An-

gelo Casile, Franco Scordo, Luigi Lo Celso che nei primi anni Settanta hanno messo insieme un vero e proprio dossier sui moti di Reggio e sulla strage di Gioia Tauro, l'attentato dinamitaro del 22 luglio 1970 che ha causato 6 morti e più di settanta feriti. Per i militanti, in entrambi i casi c'era la firma di neofascisti e 'ndrangheta. Sostenevano di avere le prove di questo e stavano per consegnarle a Roma. Ma nella capitale non ci sono arrivati mai. A pochi chilometri da Frosinone, la loro auto è stata travolta da un camion guidato da due dipendenti di una ditta riconducibile al principe Junio Valerio Borghese. Casualità, per inquirenti e investigatori dell'epoca. Più probabilmente un omicidio per il pentito nero Carmine Dominici e per il collaboratore di 'ndrangheta Giacomo Ubaldo Lauro. Del resto, hanno poi confermato in tanti, i rapporti fra clan ed eversione nera erano cosa nota e consolidata in quegli anni. Lo hanno messo a verbale terroristi neri come Vinciguerra, storici 'ndranghetisti, killer, lobbisti, come tanti dei pentiti che con le loro dichiarazioni hanno dato gambe a operazioni e inchieste.

Molti di quegli stessi pentiti oggi, con le loro dichiarazioni, hanno permesso ai magistrati di comprendere il cambiamento strutturale che in questi anni la 'ndrangheta ha sperimentato per essere all'altezza di questi eventi.

È in questi anni che nasce la Santa, nuovo livello elitario della 'ndrangheta cui pochissimi hanno accesso. Ai pochi eletti che ne fanno parte, per la prima volta nella storia della criminalità organizzata calabrese, viene concessa la possibilità di una doppia affiliazione, alla 'ndrangheta e alla massoneria. E il termine formalmente è importante perché già nei decenni passati ci sono tracce di uomini dei clan legati alle obbedienze. In ogni caso, sebbene questa sia la caratteristica più nota della Santa, non è certo la più importante. Per la prima volta, alla 'ndrangheta militare si aggiunge un secondo livello, invisibile anche per gli uomini dei clan inquadrati a livello più basso. È questo il livello che è deputato al rapporto con gli altri poteri criminali e che all'occorrenza può anche sacrificare un pezzo della 'ndrangheta militare – un clan, un capo, un latitante – per garantirsi sopravvivenza, guadagni e affari.

A questo livello esclusivo, che si rapporta con pezzi di intelligence non solo italiani, con la massoneria, con la politica, partecipano anche soggetti economici

importanti. Lo dimostrano, ad esempio, i comitati d'azione per Reggio capoluogo, nati negli anni Settanta per coordinare i moti, in cui ci sono i massimi industriali dell'epoca. C'è ad esempio la famiglia Matacena, che poi ritroviamo in quelle inchieste dei giorni nostri che tornano a tirare in ballo 'ndrangheta, politica, massoneria, grandi affari e grandi appalti. Rapporti che dagli anni Settanta in poi sono diventati una costante. E proprio grazie – ipotizzano oggi inchieste come Gotha della Dda di Reggio Calabria – a quell'evoluzione della 'ndrangheta iniziata con la creazione della Santa. A Reggio Calabria, ipotizzano i magistrati, a gestire questo passaggio sono due uomini che hanno scritto di proprio pugno la storia della 'ndrangheta: gli avvocati Giorgio De Stefano e Paolo Romeo. Il primo solo per decenza non è stato il primo degli eletti alle comunali di Reggio Calabria e non è stato nominato assessore, il secondo era un deputato della Repubblica. Per Albanese, come per altri collaboratori erano uomini della P2, sono considerati attualmente i vertici della direzione strategica della 'ndrangheta e per questo verranno giudicati, De Stefano, su sua richiesta, con rito abbreviato, Romeo dal Tribunale collegiale di Reggio Calabria*. Per i pentiti "alpha" e "delta" – il primo ed il quarto pentito che la DDA di Reggio Calabria abbia trattato – i due sono uomini cui è stata affidata la conduzione della super loggia fondata a Reggio Calabria in contemporanea con quella fondata a Catania nel 1978. Anche questo è un anno cruciale per Reggio Calabria. Poco distante, si sta celebrando il processo per la strage di piazza Fontana, spostato a Catanzaro per motivi di ordine pubblico. Il principale imputato di quel processo, Franco Freda, avvocato, editore e ideologo evoliano, che dopo una discreta gavetta nel Msi, si converte nel capo carismatico del gruppo padovano dell'organizzazione di destra eversiva Ordine Nuovo. All'epoca invocava la totale disintegrazione del sistema, ma intratteneva torbidi rapporti con uomini dei servizi. E non a caso, dicono i collaboratori, proprio grazie a due uomini dell'intelligence legati alla massoneria sarebbe riuscito a fuggire da Catanzaro, con destinazione Reggio, dove trascorre parte della sua latitanza – e questo è provato – a casa di uomini legati a Giorgio De Stefano e Paolo Romeo. Dalla Calabria, via Liguria, riesce poi a fuggire in Costa Rica, grazie a documenti falsi procurati a Reggio Calabria da Paolo Romeo e da De Stefano, ma soprattutto

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

da quel sistema di potere che rappresentano tutt'oggi ritroviamo nei maggiori affari, nelle competizioni elettorali. Perché la latitanza di Freda è importante? Non solo per la rete di rapporti che mette in luce, ma anche – dicono i collaboratori – per quello che succede a Reggio e a Catania proprio in quel periodo. Per i pentiti, in quei mesi vengono fondate due superlogge segrete gemelle, una a Reggio Calabria, tenuta a battesimo da Freda, l'altra a Catania, con la benedizione di Michele Sindona. Entrambe – si legge nelle dichiarazioni dei collaboratori – sarebbero nate con un obiettivo molto chiaro: assicurarsi il controllo delle principali attività economiche, delle istituzioni in cui vanno collocati personaggi amici, aggiustare i processi che mettono a rischio i componenti dell'organizzazione o altri a loro vicini, eliminazione, anche fisica se necessario, delle persone scomode.

È un programma che la 'ndrangheta ha realizzato negli anni successivi. Dagli atti giudiziari, emergono in modo chiaro tracce di aggiustamento dei processi, anche grazie a giudici ufficialmente affiliati alla Massoneria. Allo stesso modo, i maggiori appalti, i maggiori lavori pubblici – dai tempi del primo decreto Reggio in poi – in riva allo Stretto e non solo sono finiti in mano alla 'ndrangheta. Non c'è elezione che non abbia fatto registrare l'ingerenza dei clan.

Questo non è successo solo in Calabria, è successo anche in Sicilia, è successo anche in Campania e questo probabilmente ci fa capire che sono proprio le reti massoniche - nel senso più generale del termine - ad aver consentito quel coordinamento tra le mafie che emerge in modo prepotente persino dalle pagine di cronaca, di oggi come del passato.

Lo racconta la nascita di arsenali comuni a Milano negli anni '80, ce lo fa pensare il boom delle leghe regionali che abbiamo registrato in Italia tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 che guarda caso nei suoi organismi direttivi vedeva 'ndranghetisti, ordinuovisti e uomini della Massoneria. Ce lo fanno pensare le riunioni che hanno visto i massimi esponenti della mafia siciliana e della 'ndrangheta sedersi a tavolino per discutere la strategia stragista prima che bombe, attentati e omicidi mirati iniziassero a insanguinare Palermo e non solo. Ma potrebbero suggerirlo anche dati recenti. Non appare per nulla casuale che la struttura di una delle principali municipalizzate di Reggio Calabria

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

sia stata disegnata a via Durini 14 a Milano, nello studio commerciale dell'ex tesoriere dei Nar. Allo stesso modo, appare poco casuale che la Lega Nord decida di riciclare i propri fondi neri utilizzando le reti finanziarie della 'ndrangheta. Probabilmente l'Italia è un club di dieci persone, governato dalla casualità e io sono una malpensante, però sembra decisamente più verosimile ipotizzare l'esistenza di un filo rosso nella storia dell'Italia e di una struttura di potere che l'ha tessuto. Ecco perché forse dovremmo provare a spingerci più in là dell'interpretazione episodica e immediata di quello che succede.

Le ultime inchieste della Dda Reggio Calabria rispecchiano questo modo di pensare, questa voglia di andare più in là. E non è una partita esclusivamente giudiziaria. Quale che sia l'esito di quei procedimenti, c'è un dato che emerge in maniera chiara: negli ultimi 17 anni non c'è stata elezione che non sia stata inquinata dai clan. La traduzione di questo è che negli ultimi 17 anni a Reggio Calabria non c'è una reale stata democrazia e questo non è semplicemente un problema giudiziario, è un problema politico. Quindi, forse, oggi è arrivato il momento di andare oltre quello che è stato lo schema consolidato del contrasto alla criminalità organizzata e inserire la 'ndrangheta, come tutte le mafie, in un quadro più ampio.

La storia non si svolge in vitro, le Mafie hanno giocato un ruolo nell'evoluzione del Paese e forse è ora di incastrarle e di pesarle per quello che sono: organizzazioni eversive della stessa democrazia e a processo ci devono andare anche per questo, quando la politica consentirà ai magistrati di portarle a processo anche per questo. Grazie. ”

**il 22 febbraio i due dovevano ancora affrontare l'udienza preliminare, che si è conclusa i primi di marzo.*

Isaia Sales

Docente Università Suor Orsola Benincasa



“ Penso che le mafie, per come le conosciamo, abbiano inizio nella prima parte dell’800, a ridosso della nascita delle sette segrete in Italia.

Le sette segrete arrivano nel regno borbonico e negli altri stati pre-unitari dietro le truppe napoleoniche. E’ nelle carceri che si incontrano i delinquenti disorganizzati e gli aristocratici borghesi, organizzati, oppositori del sistema politico. Dalla disorganizzazione della criminalità e dall’organizzazione dell’opposizione politica nascono le mafie. La massoneria e la carboneria forniscono il modello organizzativo alle mafie.

Le mafie nobilitano la violenza allo stesso modo delle sette segrete. La violenza è necessaria in quella fase storica per abbattere i poteri assolutistici e quindi nelle carceri le mafie ne fanno un modello, prendendosi tutto l’armamentario della massoneria, compreso l’uso della violenza come strategia di potere o di contrapposizione al potere costituito.

Questa operazione è impressionante per come avviene e per le similitudini che hanno le sette segrete con i primi statuti che noi conosciamo delle mafie, in maniera particolare della Camorra napoletana. E’ in questa ritualizzazione della violenza che sta il segreto storico del successo delle mafie.

Nell’800 le “classi pericolose” avevano la stessa pervasività a Parigi, a Londra, a Napoli e a Palermo. La differenza è che a Londra e a Parigi la criminalità si organizzò attorno ai mendicanti, che non ritualizzarono la violenza. Ci fu una distanza netta tra classi dirigenti e classi pericolose. Nella storia delle mafie italiane non c’è mai stata una fortissima distanza tra classi dirigenti e classi pericolose. Anzi, la storia d’Italia è costellata da casi di intreccio tra classi dirigenti e classi pericolose e non nella separazione di questi due mondi.

In Italia il mondo criminale non si è mosso mai lontano dal mondo delle élite. Il successo del mondo criminale sta soprattutto in questo aspetto: mai essere lontani e contrapposti alle élite. E, il mondo criminale, non ha mai avuto il

monopolio dell’illegalità. In Italia non esiste il monopolio dell’illegalità in mano ai criminali. L’illegalità è una cosa frequentata assiduamente dalle classi dirigenti, che hanno sempre pensato di poter ottenere dei risultati più al di fuori della legge che dentro la legge; hanno ritenuto cioè che l’illegalità fosse un loro campo di appartenenza e quando lo hanno dovuto, in qualche modo, dividere con altri hanno accettato questa condizione: non hanno fatto neanche una battaglia per averne il monopolio.

Leggendo un passaggio dello statuto della Camorra napoletana del 1842 si resta impressionati dalla vicinanza con lo statuto della massoneria: “La società dell’umiltà, o bella società riformata, ha per scopo di riunione tutti quelli compagni che hanno cuore, allo scopo di potersi in circostanze speciale aiutare sia moralmente che materialmente”. Questo è lo statuto della camorra napoletana e sono quasi identiche le parole che usano i massoni nei loro statuti e regolamenti.

C’è stato anche un grande dibattito storico attorno al concetto di omertà, con una grandissima confusione operata in Sicilia dall’antropologo Pitirè, il quale la usò in un processo nei confronti di un personaggio importante dell’epoca, ovvero il parlamentare Palizzolo che era accusato di essere il mandante del delitto Notarbartolo. Quando viene invitato a deporre in Tribunale, alla domanda cos’è la mafia, lui rispose che era un comportamento e non un’organizzazione. “Mafioso è, in alcuni quartieri palermitani, essere di bell’aspetto. E poi disse, vedete, la stessa parola omertà viene da ominità, viene dal considerarsi “uomo”. Uomo è colui che risolve le questioni di giustizia da solo, senza ricorrere alle autorità. Ma Pitirè commise un errore gravissimo, perché omertà deriva da umiltà, che in napoletano diventa “umirtà”, e infatti la camorra si chiama bella società riformata o società dell’umirtà. Infatti, una delle regole delle società segrete è la totale obbedienza, ed è normale nelle società segrete richiedere l’obbedienza. Teniamo conto che, nel concetto di onore, che i mafiosi prendono dalle classi dirigenti, c’è sia onore come guadagno senza fatica (che era tipico degli spagnoli), ovvero è onorato colui che può disporre di ricchezza senza averla prodotta con le sue mani, sia un’altra idea di onore: è onorato colui a cui si dà obbedienza, perché l’obbedienza è una forma dell’onore, è uno strumento dell’onore.

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Quindi, da questo punto di vista, l'obbedienza passa dalle classi dirigenti a quelle basse. Si può dire che tramite la massoneria l'onorabilità della violenza compie il suo tragitto: la violenza non è una cosa di cui vergognarsi, non è una cosa che ti isola, non è una cosa che ti allontana, ma la violenza può avere tutti i presupposti dell'onore, tra questi l'obbedienza. E guardate che i riti di giuramento (e quelli della 'ndrangheta meriterebbe libri e libri di approfondimenti, l'antropologia italiana dovrebbe studiarli permanentemente) si manifesta pienamente l'idea che l'obbedienza alla setta segreta è una della massime espressioni dell'onorabilità. La camorra ha gli stessi riti di quella ottocentesca: nella camorra esiste la società maggiore e la società minore, cosa tipica della massoneria, e nella 'ndrangheta, invece, nel giuramento esiste il dialogo, cioè si risponde ad alcune domande, colui che deve aderire deve rispondere ad alcune domande interlocutorie: lo stesso meccanismo di domanda e risposta che si fa nella massoneria. Aggiungiamoci i caratteri mutualistici e solidaristici che hanno le mafie, anche essi copiati dalla massoneria. All'inizio, poi per esempio, la mafia siciliana si articolava in "fratellanze" e si pagava una quota per entrare che serviva nei momenti di necessità: si tratta di un welfare criminale per soccorrere nei momenti di difficoltà. Le relazioni sono fondamentali per aiutarsi, sia nella visione massonica che in quella mafiosa. Come vedete le mafie, all'inizio, sono "scimmie" delle classi dirigenti, copiandone il modello di successo. Il percorso di questi due poteri non è lineare, perché inizialmente copiano il modello, ma le relazioni non sono permanenti perché le mafie incontrano le classi dirigenti anche al di fuori della massoneria, non hanno bisogno di questo rapporto particolare, ma ne copiano il metodo: stare insieme, ritualizzare la violenza, stabilire relazioni privilegiate. È proprio questo aspetto che cambia radicalmente le mafie italiane rispetto al tradizionale crimine organizzato urbano, che esisteva in altre città europee. È successo che man mano che le mafie hanno contezza di un potere, e via via che è iniziata una prima repressione dello Stato italiano, gli incontri di classi dirigenti e classi pericolose hanno avuto necessità della segretezza. Nella storia della 'ndrangheta tutto ciò è importantissimo, perché noi siamo di fronte ad un caso unico: una delle criminalità più trascurate, più fuori dall'obiettivo della pubblica opinione che, nel

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

corso di pochi decenni, diventa una delle più potenti criminalità al mondo. Che cosa è successo? Una straordinaria esplosione, o una straordinaria capacità di tenere, tra tutte le mafie, il livello della segretezza meglio di tutte le altre? E a proposito della lunga presenza della 'ndrangheta non dimentichiamoci che nel 1869 il primo scioglimento di consiglio comunale avviene a Reggio Calabria. Nei primi lavori della ferrovia tirrenica la 'ndrangheta c'entra. Qual è la confusione? La 'ndrangheta aveva un altro nome: Camorra reggina o Camorra calabrese. Essa aveva preso più delle altre mafie le modalità di giuramento della camorra napoletana, ma il termine specifico di criminalità autoctona la si scopre, forse, nel secondo dopoguerra, perché prima il nome con cui sarà conosciuta la 'ndrangheta è quella di camorra.

Succede che la 'ndrangheta si troverà per ragioni geografiche negli anni '60 al di fuori della storia italiana, che per ragioni geoeconomiche causa problemi di scarsa accumulazione e di scarse relazioni. La classe dirigente calabrese conta meno di quella napoletana o di quella siciliana nelle dinamiche dello stato italiano e gli affari che si possono fare in Calabria non sono equiparabili a quelli che si possono fare nelle altre regioni. La 'ndrangheta inventa una forma di accumulazione del denaro che non è consona alle altre mafie: i sequestri di persona, dettati da una necessità di una rapidissima accumulazione di denaro che possa permettere di partecipare agli affari nazionali.

Poi ci sono due opportunità che riportano la Calabria nel circuito nazionale: la costruzione della Salerno-Reggio Calabria (e poi il suo ammodernamento) e la costruzione del quinto centro siderurgico, che non si utilizzerà mai dopo la sua costruzione. Ma resta il problema delle relazioni, da tessere sia con la società calabrese, sia a livello nazionale. Così viene fuori la necessità di cambiare le vecchie tradizioni della 'ndrangheta, perché per uno 'ndranghetista una doppia affiliazione è fuori dal proprio orizzonte, la doppia fedeltà è fuori dall'orizzonte dei vecchi capi della 'ndrangheta. De Stefano fa fuori contemporaneamente tre capi della 'ndrangheta: Macrì, Nirta e Tripodo. Con questo gesto ha possibilità di rompere con il vecchio mondo e di aprire strade nuove e così, per farlo e mantenere il massimo della segretezza possibile, nasce una cosa inusuale dentro la storia della mafia: una terza organizzazione, in bilico tra mafia e mas-

soneria, che si chiamerà la Santa, una organizzazione che non tutti debbono conoscere perché ha delle relazioni così delicate che neanche tutti gli aderenti alla 'ndrangheta vi possono partecipare ed esserne perfino a conoscenza. Inizialmente saranno solo trentatré coloro che ne potranno far parte, poi inizierà un'inflazione di queste presenze.

La Santa serve a creare un crocevia, perché nella storia d'Italia, dove si intrecciano reti illegali, criminali, politiche, affaristiche, sono fondamentali gli "incroci". Ecco, la Santa è una di questi crocevia. La storia fornisce, di volta in volta, nuove opportunità alle classi dirigenti che hanno interesse a muoversi al di fuori della legge. La Santa è un'organizzazione di relazioni, perché il circuito delle influenze e delle conoscenze, in Italia, è più efficace del talento individuale.

Le conoscenze e le relazioni stabiliscono un capitale che nessun merito personale può sostituire. Ecco, in qualche modo potremmo spiegare così anche il fenomeno della clientela, ma saremmo fuori strada se la riducessimo soltanto a quella cosa di spregiativo e non a qualcosa di utile.. Dobbiamo invece parlare di traffico di relazioni, di commercio di relazioni, di capitale di relazioni: una persona non potrà mai essere influente se non è in possesso di un circuito di relazioni.

Questo consente alla massoneria come alla 'ndrangheta di avere tre tipi di relazioni: con il mondo politico locale e nazionale, con il mondo imprenditoriale locale e nazionale, con la magistratura e gli avvocati.

Quest'ultimo tipo di relazione è fondamentale per l'onore mafioso, che consiste nel fatto di non essere sottoposto all'ingiuria della legge: tutti sanno che sono un criminale, ma nessuno mi può mettere in galera, e se mi mettono in galera io sono in grado di uscirne. E' proprio l'impunità il massimo dell'onore mafioso, perché tutti devono sapere chi sono, la violenza che posso esercitare, ma nessuno mi può prendere e mettere dentro. E' l'impunità il grande capitale che i mafiosi contrattano nelle relazioni, allo stesso livello dei rapporti politici o imprenditoriali che servono per fare affari; è questo un perno fondamentale: la massoneria è in grado di offrire tutte e tre queste relazioni.

Non dimentichiamo mai che nella storia del successo delle mafie in Italia c'è il fatto che la magistratura è stata fino in fondo parte degli interessi delle classi dirigenti e che solo con la scuola di massa si è rotta questa continuità e contiguità storica permettendo l'ingresso in magistratura di altri ceti. Fattore che ha consenti-

to un ricambio fondamentale ai fini della repressione del fenomeno. Tutto questo si verifica tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 del Novecento.

Dal 1861 al maxiprocesso, nel distretto di Palermo, ci sono stati solo 10 ergastoli, nonostante ci siano stati migliaia e migliaia di delitti in quella realtà, quasi tutti riconducibili alla mafia.

E' l'impunità la chiave del successo dei mafiosi e questa impunità era garantita, in gran parte, dalla magistratura. Vi ricordo il discorso funebre del capo dei magistrati italiani, primo presidente della Corte D'Appello, Giuseppe Lo Schiavo in onore di Calogero Vizzini. Già che il capo dei magistrati italiani onori il capo della mafia è incredibile, ma se lo si fa poi sulla rivista giuridica "Processi", nel 1955, risulta tutto ancora più incredibile. Giuseppe Lo Schiavo - era colui che aveva scritto "Un giorno in Pretura" da cui Pietro Germi aveva tratto poi il film "In nome della legge", (uno dei film più ambigui sulla mafia, in cui si vede che il capomafia consegna l'assassino nelle mani del giovane pretore)- dice: è morto il capo della mafia Calogero Vizzini, si è sempre detto che la mafia è contro lo stato, contro le istituzioni e contro i rappresentanti della legge; io posso affermare che mai la mafia è stata contro lo stato, contro le istituzioni e men che mai contro i rappresentanti della legge, anzi in diversi momenti storici ha aiutato la legge a venire a capo di delitti che altrimenti non avremmo scoperto. Aggiunge inoltre: già si conosce il nome del suo successore, mi auguro che possa continuare sulla strada del suo predecessore. Questo avviene nel 1955.

Il potere della mafia in Italia è un potere non dovuto in modo esclusivo alla loro violenza, ma al fatto che questa violenza è stata riconosciuta e legittimata da altri poteri, potendola esercitare senza concreta repressione. La storia delle mafie, quindi, è una storia di integrazione della violenza popolare dentro le strategie delle classi dirigenti. E in questa storia di integrazione bisogna andare a leggere e analizzare tutti i crocevia di queste relazioni. La massoneria, non tutta, ha rappresentato uno di questi. Se non analizziamo questi crocevia non potremo mai comprendere la storia dell'Italia.

Se esistono dei luoghi in cui si organizzano le influenze, o si riescono ad aumentarle attraverso un potere occulto, prima o poi questo meccanismo non potrà che portare sulla scena del potere anche le mafie che hanno uno straordinario bisogno di relazioni.

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

La storia del rapporto massoneria-mafia è la sintesi dell'opacità del potere in Italia. L'opacità del potere ha permesso tante forme illegali e la mafia è una di queste, ma le classi dirigenti non hanno mai consentito ai criminali di essere gli unici monopolisti dell'illegalità. Anzi, l'hanno condivisa, l'hanno accettata, hanno stabilito delle modalità per servirsene, non l'hanno mai combattuta né al tempo stesso hanno accettato che i mafiosi fossero gli unici a utilizzarla. In questo atteggiamento c'è continuità nella storia italiana.

Si è affermata dalle classi dirigenti, fino ad una diffusione di massa, di questo assunto: la legge dà potere quando la eserciti, ma dà più potere quando la raggiuri. Ecco, da questo punto di vista penso che i mafiosi abbiano imparato dalle classi dirigenti, e le classi dirigenti hanno accettato la mafia come parte di quel mondo oscuro, di quel mondo opaco con cui hanno costruito grandi architetture. ”

Intervento di Davide Mattiello

Di fronte allo scenario e alla ricostruzione che grazie al Prof. Sales abbiamo rappresentato, di fronte a tutto questo noi come legislatori proviamo intanto ad articolare una risposta sul piano normativo.

Da un lato rafforzando il presidio repressivo della norma penale, cioè potenziando la legge Anselmi, riconoscendo in questa legge un tentativo di descrivere e stigmatizzare proprio quell'incrocio di relazioni che fa potere e poi, al di là del penale, segnare in legge l'incompatibilità tra la funzione pubblica e l'appartenenza a sodalizi ancorché legali ma fondati sull'obbedienza.

Mentre cerchiamo di fare questo passo, non può sfuggirci che per quanto si possa ottenere con la leva penale, c'è un enorme problema culturale. La domanda culturale a cui la legge può soccorrere fino a un certo punto è: ma come mai ingredienti mutualistici e solidaristici che sono contenuti nel giuramento della società camorrista ("la società dell'umiltà, o bella società riformata ha per scopo di riunire tutti quei compagni che hanno a cuore, allo scopo di potersi, in circostanze speciali, aiutare sia moralmente che materialmente") non hanno provocato nel nostro Paese una cultura politica, monopolista della correttezza legale e democratica, sufficientemente convincente? Perché non è successo in maniera vincente, in maniera definitiva? Questo per me resta, al di là delle proposte di legge e degli sforzi che facciamo, una delle questioni più arrovellanti, ed è uno dei motivi per cui, molti noi si impegnano a fare politica a costruire relazioni che non siano di quella natura.

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Nel dare la parola all'avvocato Repici, sottolineo soltanto un aspetto della relazione del professor Sales: la parola impunità. Quando penso al lavoro spesso scomodo o ritenuto scomodo da molti dell'avvocato Repici, penso al termine impunità. Noi saremmo degli ignoranti se dicessimo che quella impunità storica di cui ha parlato il professor Sales sia rimasta tale e quale.

Non è così: in questi decenni, negli ultimi 25 anni, la magistratura italiana ha colpito eccome le organizzazioni di stampo mafioso del nostro Paese, guai a tacere questa verità storica; successi giudiziari importantissimi contro la Cosa Nostra dei Corleonesi, contro la 'ndrangheta, contro la Camorra. Il mito dell'impunità sbriciolato potentemente, ma se la scena è quella che i relatori ci hanno fin qui consegnato, quanti politici sono stati condannati? Ossia: l'azione giudiziaria investigativa quanto è arrivata a cogliere quel livello, quel crocevia che dalle vostre prime relazioni sembra ancora di più centrale e cardinale per comprendere il successo di una manifestazione criminale? Quanta fatica si fa ancora oggi in certi processi per stigmatizzare sul piano penale della responsabilità giudiziaria quelle altre condotte che pure evidentemente sono state e sono elemento fondamentale di queste dinamiche criminali di gestione del potere e di capitalizzazione del consenso.



Fabio Repici
Avvocato

“ Partiamo da alcune premesse che ho sempre necessità di fare nel tentativo di sistematizzare le cose che dico per non farle diventare dei rivoli che diventano incoerenti. Diceva l'on. Mattiello che bisognerebbe partire da una posizione di cultura e di pensiero: strutturare in un determinato indirizzo una scelta che poi dovrebbe finire anche nelle prospettive legislative. Viene alla mente Kant: "Tutte le azioni relative al diritto di altri uomini la cui massima non è compatibile con la pubblicità sono ingiuste". Il primo canone fissato dal filosofo è proprio sul tema dell'ordine pubblico. La cosa fu richiamata da uno studioso cui tutti siamo debitori per quanto

riguarda la materia del potere invisibile e del segreto, ossia Norberto Bobbio, il quale scrisse uno strepitoso articolo nell'80 (quindi mesi prima della conoscenza da parte del Paese della lista della Loggia P2). Bobbio opportunamente constatò che solo chi vuole fare guerra alla realtà può evitare di valutare come nel nostro sistema è esistito un potere che lui chiamò "sottogoverno" che agiva nella penombra e poi un altro potere che egli chiamò "criptogoverno" che è quello che agisce nella più assoluta oscurità. Inoltre indicò tre sfere di potere invisibile: la prima indicando le organizzazioni mafiose e parlando di mafia in un'epoca precedente alla legge Rognoni – La Torre; ma parlò anche di sette segrete che indicò come organizzazioni devianti rispetto al corretto fluire della Democrazia e segnalò quello che a tutti doveva già essere chiaro all'epoca, perché l'articolo 18 della Costituzione era in vigore dal 1° gennaio 1948.

La legge Anselmi (che sotto questo profilo era mera attuazione del disposto dell'articolo 18) scioglie la P2, prevede una fattispecie incriminatrice ma la illiceità delle organizzazioni segrete non la dobbiamo di certo alla legge Anselmi che istituisce solo la illiceità penale. La illiceità delle organizzazioni segrete la dobbiamo alla nostra Carta Costituzionale che per fortuna è ancora intatta anche sotto quel profilo.

Bobbio nell'approfondire il discorso constatò che una parte delle devianze del potere invisibile attenevano alle devianze patologiche di organismi che per forza di cose sono ritenuti necessari nella vita di uno Stato e che però (tanto più al tempo era materia di cronaca), quando assumono pieghe patologiche, diventa difficile trovare un distinguo con le associazioni segrete penalmente illecite e le organizzazioni mafiose. Bobbio faceva riferimento alle devianze di appartenenti ai servizi segreti, per altro a quell'epoca emerse in un'istruttoria di un giudice torinese, uno di quelli che più ha illuminato la storia della magistratura italiana e a cui va il mio personale senso di gratitudine, che è Mario Vaudano nell'indagine sui petroli e la politica.

Questi sono i tre ambiti di rilievo che Bobbio indicò.

Nell'occasione che ci vede qui intervenire e cioè la proposta di legge che

l'On. Mattiello è in punto di presentare, vengono in gioco i due profili delle associazioni mafiose e delle così dichiarate da Bobbio sette segrete illecite. Forse una riflessione bisognerebbe farla anche su quale sia stato in relazione alla materia del segreto (che è il nocciolo della questione perché le mafie sono associazioni segrete e le associazioni sanzionate dalla legge Anselmi sono le associazioni segrete), l'orientamento del legislatore e poi vedremo anche l'orientamento degli operatori processuali sulla materia del segreto.

A me, molto laicamente, negli ultimi decenni e in particolar modo nell'ultimo, la sensibilità del legislatore in materia di segreto è parsa un po' claudicante. Faccio riferimento a una questione normativa che non riguarda direttamente i temi di cui noi ci occupiamo, ma che in qualche modo copre l'area del segreto: la legge 124 del 2007 di riformulazione degli apparati di sicurezza e anche della gestione del segreto e di certi interna corporis, mostra una direzione che a me sembra difforme rispetto a quella che in qualche modo nutriva la legge Anselmi. Sul punto (lo riferisco da cittadino lettore dei quotidiani) basta vedere come spesso certe vicende vengano raggiunte dall'attenzione: non nel senso della pericolosità ontologicamente tale di organismi che comunque vivono nella segretezza e che quindi devono essere tenuti bene d'occhio, quanto invece nella tutela tout court e a prescindere (mi viene da dire) degli organismi segreti. Alle volte abbiamo visto anche il Comitato parlamentare che anziché come per Statuto indirizzato a cogliere le devianze degli apparati, in realtà si è eretto a tutore degli apparati.

In questo indirizzo preso a proposito del segreto è accompagnato anche da un orientamento degli organismi giudiziari ma addirittura dalla Consulta che talvolta ha privilegiato l'ambito del segreto rispetto a quello della verità, in modo secondo me eccessivo e perfino eccessivamente enfatizzato. In questo orientamento io faccio rientrare anche una questione che secondo me è una questione che è stata banalizzata e affrontata marginalmente e che invece meriterebbe maggiore attenzione: quella relativa alla gestione dei luoghi di segreti per eccellenza, le carceri, luoghi in cui si è fatta anche la storia d'Italia.

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Se si facesse un giorno – e qualche studioso lo farà – una descrizione veramente cronachistica dei delitti di sangue nelle carceri, e dei miracolati delle carceri, intendendo i beneficiari in assenza di qualunque spirito di collaborazione con la giustizia di benefici carcerari, probabilmente coloro che osserverebbero quei dati rimarrebbero ammutoliti.

Anche in questo caso ha avuto un ruolo determinante un settore della 'ndrangheta che è stato evocato poco fa e voglio ricordare l'omicidio di Umberto Mormile, cioè il primo delitto rivendicato dalla Falange Armata, omicidio per il quale uno dei killer confessò essere stato determinato dal fatto che quell'uomo (che dovette poi subire tonnellate di fango sulla sua memoria) era stato testimone dell'abbraccio in carcere tra 'ndrangheta e servizi segreti. Naturalmente non servizi segreti intesi come sigla, ma come apparati, esponenti che sviavano le loro funzioni.

Anche su questo secondo me l'attenzione del legislatore e più in generale del mondo politico e dell'interprete delle norme, è stata negli ultimi anni più orientata a tutelare il segreto piuttosto che a tutelare la verità. Ora, un minimo di tutela del segreto è probabilmente un male necessario, ma io ritengo che sia una patologia intollerabile quando quel minimo di tutela del segreto diventi massima clausola di impunità (e quindi mi rifaccio a quello che diceva il professor Sales): potremmo parlare di processi nei quali è venuta in gioco l'impunità grazie alla clausola di segreto e anche sui temi delle devianze carcerarie.

La capacità di contaminazione tra organizzazioni segrete e organizzazioni tout court mafiose è anche stata la causa di un'ulteriore amplificazione inaccettabile della dimensione del segreto; questo è ciò di cui mi occupo in alcuni processi.

Vi parlo delle cose che conosco e di cui mi occupo e così so di non sbagliare o almeno di non sbagliare del tutto: due processi nei quali sono impegnato attualmente, un delitto del 1983 e uno del 1992, a riprova che nelle aule giudiziarie la cronaca riguarda quasi la preistoria.

Il 26 giugno del 1983 fu ucciso il Procuratore della Repubblica di Torino Bruno Caccia e il 19 luglio del 1992 insieme ad altre cinque persone

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

come voi sapete fu ucciso il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Palermo Paolo Borsellino.

Nel primo processo per l'omicidio Caccia le indagini furono dirette ufficialmente (così risultò dall'istruttoria) dal SISDE cioè da un organismo che è fuori dalla polizia giudiziaria – la legge 124 del 2007 lo sancisce in modo netto, almeno questo – e delegando per la raccolta informativa un mafioso nelle carceri, nel luogo del segreto.

Su Via D'Amelio, il giorno dopo la strage il Procuratore della Repubblica titolare delle indagini concordò l'avvio delle indagini con uno dei vertici del SISDE del tempo, il dottor Bruno Contrada, si arrivò a Scarantino, con apporti che però va detto e riconosciuto furono molteplici e non si possono addebitare solo a questa o quell'altra persona.

Nel sentire il professor Sales mi veniva da pensare a un sodalizio del quale mi sto occupando in una vicenda che attualmente non è allo stadio processuale: l'omicidio di Attilio Manca. C'era e c'è in un luogo che si chiama Barcellona Pozzo di Gotto un sodalizio che si chiama Corda Fratres, e non occorre essere latinisti per capire cosa significa questo nome; possiamo fare un approfondimento storico possiamo dire che Corda Fratres era la massoneria universitaria francese traghettata nell'Italia appena unita o in via di unione, da Costantino Nigra. Massoneria pura. In Italia è rimasto solo un circolo di quel più ampio sodalizio, ed è a Barcellona Pozzo di Gotto.

Ora, le associazioni illecite sono quelle segrete ma la norma della legge Anselmi spiega che è penalmente rilevante non solo l'associazione segreta tout court, ma persino porzioni segrete di un'associazione. Bene, in quel sodalizio è un dato ufficiale e documentale risultante dall'elenco degli iscritti (e quindi per questa parte non c'è segretezza), fino all'epoca delle stragi siciliane del 1992 facevano parte contemporaneamente, quindi riunendosi nelle riunioni del sodalizio: un parlamentare che poi divenne Vicepresidente del Senato; un politico che poi divenne il Sindaco del Capoluogo di quella Provincia; un magistrato che divenne il Procuratore Generale di quel Distretto; e poi due nomi che ci si chiede cosa

c'entrassero: Giuseppe Gullotti, capo dell'ala militare di Cosa Nostra barcellonese, il soggetto che procurò agli stragisti corleonesi il telecomando utilizzato nella strage del 23 maggio del 1992 e condannato con sentenza definitiva per l'omicidio del giornalista Beppe Alfano. Infine un altro nome nobile di quel sodalizio è Rosario Pio Cattafi, il cui nome entra (per uscire poi nella massima impunità) nelle vicende giudiziarie degli ultimi quarantaquattro anni, fin dai tempi dello squadristo universitario all'Università di Messina in sodalizio con quel Pietro Rampulla che fu l'artificiere della strage di Capaci, e poi nei delitti dei quali ha parlato la giornalista Candito a proposito dei sequestri di persona che afflissero il Nord Italia.

C'è una dimensione del segreto che io vi vorrei sottolineare come una questione di rilievo democratico: c'è il segreto in sé, ma poi c'è anche il cono d'ombra che viene assegnato a certe vicende. Ci sono certe vicende che per destino fatato devono rimanere sconosciute, perché immaginate voi quanto si sarebbe parlato se a Palermo nello stesso sodalizio avessero militato contemporaneamente il più importante politico della Provincia, il più importante magistrato della Provincia, il Sindaco della città, Bernardo Provenzano e un qualche altro esponente di Cosa Nostra: sarebbe venuto giù il mondo. Invece, e questa è un'altra sfumatura del segreto che la politica dovrebbe avere la sensibilità di cogliere, ci sono parti del Paese che sono destinate ad essere affossate dalla cappa dell'oscurità e la cappa dell'oscurità serve solo ad essere quel terreno di contrattazione del quale parlava saggiamente il professor Sales.

Ma c'è un'altra vicenda della quale mi occupo e della quale voglio dare un assaggio cognitivo: il 5 agosto del 1989 fu ucciso un servitore dello Stato a Villa Grazia di Carini, un poliziotto, Antonino Agostino, insieme alla giovane moglie Ida Castelluccio. Anche in questo caso siamo in una fase non ancora processuale, però ci sono alcuni dati che noi possiamo sicuramente rilevare perché di varia provenienza e che documentano un fatto di cui ormai francamente mi sembra complicato dubitare: c'è stato un luogo a Palermo che si chiama Fondo

Pipitone, la base del clan Galatolo che ha visto riunioni segrete alle quali non erano invitati tutti gli uomini di Cosa Nostra, ma solo alcuni, anche quello in regime di segretezza perfino rispetto ad altre parti di Cosa Nostra; ma in queste riunioni hanno partecipato anche uomini dello Stato. Come vedete se proprio si scava a fondo nell'analisi dei testi normativi e poi nell'analisi dei dati della realtà, forse ci si arrende all'idea che la legge Anselmi non solo ha avuto un senso, non solo è stata doverosa in quella intemperie in cui nacque, ma avrebbe meritato un'applicazione probabilmente più concreta di quella che ebbe. Aggiungo un dato che fa sperare: in realtà negli ultimi anni c'è stata una reviviscenza in sede giudiziaria della norma incriminatrice prevista dagli articoli 1 e 2 della legge Anselmi, e dico meritoriamente. La legge Anselmi nasce sull'onda dello scandalo P2 e tutti sanno che l'associazione segreta Loggia P2 insieme a chissà quanti altri di cui forse non scopriremo mai i nomi, conteneva in sé i vertici dei servizi di sicurezza, i vertici delle forze armate, i vertici degli apparati di polizia, politici, giornalisti, avvocati, magistrati, ecc. Tutti riuniti in un'associazione segreta e che tale fosse non c'è dubbio perché i parziali nominativi dei componenti li abbiamo scoperti non leggendo le cronache del sodalizio, ma solo quando la magistratura milanese fece la perquisizione a carico di Gelli.

Perfino la Loggia P2, che in teoria è cessata prima dell'entrata in vigore della legge Anselmi, ma che tutto sommato direi che aveva le caratteristiche strutturali di fattispecie penali esistenti già al tempo, fu oggetto di pronunciamento assolutorio da parte dell'autorità giudiziaria romana, conclamata con il sigillo della Corte di Cassazione.

Analogo destino che ebbe un'indagine della quale tra il '92 e il '94 si parlò in modo più che massiccio, indagine nata nel Distretto di Reggio Calabria presso la Procura di Palmi, definita qui a Roma con un decreto di archiviazione del Gip nel 2000, la cui lettura per certi versi lascia a me operatore del diritto in imbarazzo e mi fa capire come – questo è abbastanza naturale – nell'interpretazione delle norme ma soprattutto nell'interpretazione dei fatti, si può avere una maggiore sensibilità nell'e-

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

signanza di sanzionare ed irrogare la pena nei confronti delle associazioni segrete, oppure si può avere un altro tipo di sensibilità.

L'articolo 1 della legge 17 dell'82 indica le caratteristiche strutturali della fattispecie incriminatrice della legge Anselmi: l'esistenza di una associazione segreta, che "occultando l'esistenza dei suoi componenti, ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali" e di enti pubblici di vario genere.

Non occorre l'individuazione di un programma delittuoso come è necessario per l'associazione a delinquere e l'associazione a delinquere di tipo mafioso. Basterebbero questi due elementi: sodalizio mafioso e attività diretta a interferire. Ebbene, per decenni su quest'aspetto c'è stata un'afonia di gran parte della magistratura italiana; afonia che per fortuna negli ultimi tempi si è rotta. Io evito di entrare in vicende che sono attualmente al vaglio di giudizi in corso, però segnalo che sicuramente la storia d'Italia ha presentato l'aspetto dell'incapacità del sistema della giurisdizione di sanzionare in modo concreto le associazioni segrete penalmente rilevanti. Tanto che talvolta alcuni episodi eclatanti hanno avuto anche una minimizzazione che francamente mi desta sgomento. Faccio riferimento all'episodio che molti di voi sicuramente ricordano: settembre del 1992, un integerrimo funzionario di polizia salvò la sua vita soltanto riuscendo a buttarsi in mare sfuggendo ai colpi esplosi dalle armi che erano in pugno a una squadra di killer che non si è mai vista nella storia delle organizzazioni mafiose. Infatti, gli esecutori materiali, i cecchini, anziché essere una pattuglia di killer come ordinariamente succede per le organizzazioni mafiose, in quell'agguato ai danni del dottor Rino Germanà parteciparono i big di Cosa Nostra per sparare a un funzionario di polizia. La cosa a cui non si è mai dato abbastanza rilievo è quale fosse l'attività nella quale in quel momento era impegnato quel funzionario di polizia, che era proprio un'attività riguardante un sodalizio segreto che teneva una connessione tra la mafia nel trapanese e alcuni

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

ambienti segreti operanti a Palermo che agivano anche al fine di aggiustare i processi, e delle proiezioni torinesi di questo sodalizio.

Concludo: in questi ultimi anni per fortuna si è cominciato a scavare a fondo e forse alcune risultanze di indagini e di processi in corso ci consentiranno di vedere con più lucidità la storia criminale degli ultimi decenni. Non voglio parlare del merito ma faccio riferimento solo a un atto giudiziario del Distretto di Reggio Calabria che finalmente ha messo a fuoco nero su bianco in modo indelebile il concetto di "consorzio" di organizzazioni criminali. Questo è un concetto che per le mafie era operativo fin dagli anni '80 e ha fatto la storia delle mafie in Calabria, in Lombardia e a Milano (e sotto questo aspetto si dovrebbe ricostruire l'intera storia criminale e giudiziaria del capoluogo lombardo), ma che a livello giudiziario si sta raggiungendo meritoriamente con quasi 30 anni di ritardo. Naturalmente la responsabilità del ritardo non è degli operatori di oggi ma dei non-operatori di ieri.

”

Giuseppe Lombardo

Sostituto procuratore DDA di Reggio Calabria



“ I temi che sono stati affrontati oggi sono stati da me approfonditi negli ultimi anni partendo

da una serie di riflessioni che in questa sede voglio fare insieme a voi. Si tratta di una materia molto complessa, scivolosa, in cui si nota, più che su altri fronti, una distanza enorme tra quello che il risultato dell'indagine e quello che è il risultato che si riesce ad ottenere in sede processuale.

C'è un'evidente biforcazione tra l'indagine che, tra molte difficoltà, si riesce a fare e quello che rimane dell'indagine nei provvedimenti giudiziari.

Nella mia impostazione di magistrato, che non cerca alibi o cerca di attribuire responsabilità all'esterno, il risultato processuale peggiore che si può ottenere nell'azione di contrasto alle mafie evolute è proprio quello che passa dai contenuti di sentenze distanti dal dato reale.

Questo lo dico sulla base di evidenze processuali che negli anni siamo stati costretti a superare, con un lavoro enorme e difficile, che incontra sbarramenti normativi noti, ribaditi per altro di recente dalla Corte Costituzionale in relazione al caso Eternit, che incidono su uno dei concetti cardine, anche in tema di contrasto alle mafie, del nostro sistema processuale e penale: cioè l'impossibilità di rigiudicare lo stesso fatto storico.

E di questo dobbiamo essere tutti consapevoli, fino in fondo, perché nel momento in cui si ricostruisce in maniera parziale o incompleta un circuito criminale, spesso e volentieri quel circuito criminale si rischia di agevolare.

E' quindi un lavoro complesso il nostro, in cui non basta solo l'approfondimento tecnicamente richiesto agli operatori del diritto ma è necessaria una conoscenza approfondita del fenomeno criminale che non può essere più solo frutto di un approccio territoriale. Negli interventi che mi hanno preceduto avete sentito parlare di una serie di sovrapposizioni, non solo terminologiche, che non sono frutto del caso: anche quei temi tracciano aspetti del problema che vanno tenuti in debita considerazione.

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Il consorzio delle mafie di cui si parlava prima diventa sistema criminale proprio sulla base degli approfondimenti di indagine richiamati nell'operazione "Mammasantissima": un rapporto sinergico, strutturato e costante tra più componenti che trasforma in profondità le mafie nella direzione che cercherò di descrivervi nel corso del mio intervento.

Per cercare tale risultato è necessario partire da una considerazione preliminare, in relazione alla quale non farò riferimento a nomi o vicende specifiche, come il mio ruolo impone.

Mi sono interrogato in questi anni, nell'impostare il mio lavoro, sul rapporto e sulla possibile convivenza, che in altri termini vuol dire doppia contestabilità, di una norma straordinaria (in tutti i sensi) che è l'articolo 416 bis del codice penale, rispetto a una norma importante, che per noi magistrati è di grande rilievo pratico, che è appunto il delitto introdotto dagli articoli 1 e 2 della legge Anselmi.

Discutere di mafie del terzo millennio impone tale approccio, come è stato già ricordato prima, in presenza di un fenomeno che si evolve costantemente.

Probabilmente anche oggi stiamo parlando di qualcosa che è già superato. L'analisi preliminare degli strumenti normativi va fatta dal magistrato inquirente con particolare rigore, proprio perché è necessario proiettare l'accertamento svolto oggi su quelli che saranno i tempi e le difficoltà del processo. In altri termini siamo tenuti a garantire una continuità investigativa, che a volte dopo i primi risultati tende a perdersi.

E ciò non deve mai avvenire, la costanza dell'indagine è fondamentale in tale materia.

Torno al quesito preliminare che ho posto quale premessa del mio intervento: è contestabile, analizzando le due fattispecie, alle mafie tradizionalmente intese la violazione della legge Anselmi aggravata dall'art. 7 della legge 203 del 1991? Siamo sicuri che le mafie abbiano tutte le caratteristiche delle associazioni segrete?

Siamo certi di non dover rivedere questa impostazione nel momento in cui, per i risultati che abbiamo raggiunto negli anni, non siamo più in grado di concludere favorevolmente questo primo, rilevante, passaggio?

I predetti quesiti spiegano la ragione per la quale ritengo che l'approccio investigativo teso ad acquisire risultati importanti vada rivisto utilizzando non uno ma più strumenti normativi: perché la storia processuale degli ultimi anni insegna che uno strumento solo non basta.

Ritengo che rimanga poco spazio per la contestazione della legge Anselmi in relazione ai sistemi criminali di tipo mafioso, ove le specifiche condotte siano aggravate dal metodo mafioso.

Sapete bene, infatti, che un'associazione segreta, con determinate finalità di interferenza, che utilizza i metodi tipici dell'associazione mafiosa (come disciplinati dal comma 3 dell'art. 416 bis), probabilmente si trasforma in qualcosa che si colloca al di fuori della ratio sottesa alla legge Anselmi stessa. Ciò che pacificamente può e deve ipotizzarsi è l'esistenza di associazioni segrete che perseguono finalità mafiose e, quindi, agevolano le organizzazioni di tipo mafioso in senso stretto.

Il delitto di cui agli artt. 1 e 2 della L. 17/82 è uno strumento che qualche anno fa ho iniziato a utilizzare, perché molto spesso mi sono trovato di fronte ad una difficoltà apparentemente insormontabile: è notorio che, a differenza dell'associazione per delinquere semplice, in cui un numero di soggetti si associa per commettere delitti, l'associazione di tipo mafioso invece è un insieme di soggetti che diventa sanzionabile anche se persegue altri fini, apparentemente leciti.

Ecco perché parliamo di una norma straordinaria: ogni volta che la si legge si individuano nuove possibilità di applicazione.

Anche in questo caso è sufficiente osservare il percorso evolutivo delle mafie per rendersi conto che ci sono stati, nel corso degli anni, una serie di passaggi chiave che a mio modo di vedere devono essere recepiti anche nella normativa di contrasto.

Nel momento in cui un apparato normativo importante come il nostro, non solo una specifica norma incriminatrice, ci mette di fronte alla certezza che le mafie sono anche organismi che non solo danno vita a condotte finalizzate a consumare delitti ma che pongono in essere comportamenti che perseguono altri fini, abbiamo già individuato il cuore del problema.

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Ed il cuore del problema va ricercato proprio nel rapporto tra le mafie e gli organi di rango costituzionale, gli apparati amministrativi, gli enti pubblici: tutto quello che nell'art. 1 della legge Anselmi ha ampiamente previsto in relazione a quella pericolosa attività diretta a interferire.

L'attività di interferenza è oggi un concetto impescindibile nel contrasto alle mafie che si può riassumere con quello che ritengo possa essere il concetto chiave in subiecta materia: è necessario anticipare l'intervento a tutela delle funzioni degli organi democratici.

Se tanto l'art. 416 bis del codice penale, quanto la legge Anselmi negli articoli che ho citato prima, configurano reati di pericolo, vuol dire che il legislatore ha già colto la necessità di garantire un intervento anticipato di tutela: ha ritenuto sanzionabile il comportamento non solo collegato al danno ma ancor prima alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato.

Torno a chiedermi se abbiamo colto questo aspetto fino in fondo nel corso degli anni?

Andando a leggere il terzo comma dell'art. 416 bis vi accorgete – in presenza di mafie che si evolvono senza sosta e passano dalla ritualizzazione della violenza ad una forma di violenza che non si manifesta più (recenti le sentenze della Cassazione, in relazione a quella mafia silente, che se non collegata a rituali di violenza tradizionale, in alcuni territori soprattutto del centro nord Italia, si fa fatica a inquadrare fino in fondo in ambito giudiziario) - che non è sanzionata la mera attività di interferenza, che, come sapete, alcuni osservatori catalogano come attività di lobbying.

Spesso in ambito giudiziario si tende a sottolineare che si tratta certamente di condotte da investigare, ma che le stesse sembrano più che altro attività riferibile a gruppi di pressione, non quindi a contesti criminali di tipo mafioso. In altre parole non è considerata sanzionabile come tale.

Questo è il problema.

Se andate a leggere il terzo comma dell'art. 416bis c.p., questo elemento di debolezza lo avvertite immediatamente: percepite chiaramente che ha ragione chi sostiene che interferire non vuole dire necessariamente consumare reati fine, o acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di autorizzazioni,

concessioni, appalti o servizi pubblici, non significa realizzare profitti o vantaggi ingiusti, non significa impedire o ostacolare il libero esercizio del voto, come non vuol dire procurare voti a sé o altri.

Percepito che a volte ci si trova di fronte ad una evidente attività di interferenza, o di influenza, che rimane fuori dal perimetro normativo dettato dalla norma specifica e, quindi, difficilmente sanzionabile in sede penale.

E allora mi domando se è possibile ovviare a questa lacuna facendo ricorso agli articoli 1 e 2 della legge Anselmi?

Rispondo affermativamente per due ragioni principali: la prima è che i beni giuridici tutelati dalle due norme sono diversi. Questo vuol dire che se per alcuni profili la legge Anselmi aggravata dal metodo mafioso è incompatibile con la previsione più ampia ricavabile dall'art. 416 bis, vuol dire anche che nel momento in cui la struttura segreta diventa servente rispetto a un'organizzazione di tipo mafioso non si incontra alcuna difficoltà applicativa congiunta delle due fattispecie, e la legge Anselmi diventa uno straordinario strumento per sanzionare quelle interferenze che sembra rimanere fuori dal disvalore penale derivante dall'applicazione dell'art. 416bis c.p..

L'applicazione congiunta delle due norme – la prima chiamata a tutelare l'ordine pubblico e la seconda a tutelare la libertà di autodeterminazione degli organi dello Stato - diventano uno strumento straordinario di contrasto alle mafie.

Tale risultato ci consente di utilizzare l'art. 416 bis quale reato mezzo e la legge Anselmi quale reato fine.

Per fare tutto questo a Reggio Calabria ci abbiamo messo molti anni.

Siamo stati chiamati, infatti, a riconsiderare i confini tracciati dalle sentenze passate in giudicato, che noi eravamo chiamati a valorizzare per sostenere oggi un'accusa aderente alle evoluzioni criminali della 'Ndrangheta.

Era necessario, ancora, uno sforzo di rilettura a ritroso che andasse, ex ante, a tracciare il perimetro ampio in cui era possibile parlare di una organizzazione di tipo mafioso tentacolare ed inabissata come la 'Ndrangheta e, soprattutto, era indispensabile individuare tutti i rapporti che la 'Ndrangheta manteneva stabilmente con strutture criminali a lei parificabili e collegate.

Le risposte migliori non le abbiamo trovate sul versante calabrese: le abbiamo

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

avute allargando le indagini ad altri territori ad altri fenomeni mafiosi distrattamente considerati esclusiva di altri contesti criminali.

Solo la lettura incrociata di tali evidenze ci ha consentito di capire che il sistema criminale allargato utilizza strategie estremamente raffinate.

Queste considerazioni ci consentono di rispondere ad una ulteriore domanda: siamo ancora in presenza, parlando di mafie tradizionali evolute, di associazioni segrete?

La risposta è sì, nonostante delle mafie tradizionali si sappia tutto o quasi.

Tale risposta è possibile proprio in quanto le mafie tradizionali hanno una struttura particolarissima, che le costringe a mutuare la loro conformazione interna da organizzazioni di altra natura.

Questo riferimento ci serve per capire che quando si parla di contesto massonico delle mafie, non bisogna banalmente pensare che ci si riferisca ad una specifica obbedienza o singole logge.

Nel loro linguaggio, nel linguaggio delle mafie questa espressione serve soltanto ad evidenziare che è necessario secretare ciò che è già segreto, quando si discute di relazioni di altissimo livello.

Anche nella terminologia che utilizzano i grandi capi mafia, questo riferimento alla massoneria è costante: gli stessi collaboratori di giustizia che hanno ricoperto gradi di 'Ndrangheta elevati all'interno della struttura criminale sono costretti ad ammettere, rispondendo alle nostre domande, che "da un certo punto in poi inizia un discorso massonico, che quindi viaggia sopra la mia testa".

È sintomatico il fatto che sono portati ad aggiungere immediatamente che quel discorso massonico "è mafia. Ma se voi la spacchettate in maniera parcellizzata in Calabria, Campania, Sicilia, etc... rischiate di parlate di altro, e se lo fate, rappresentate agli occhi di chi sarà chiamato a giudicare una realtà che non esiste, o che esiste in una forma talmente lontana dalla vostra ricostruzione che verosimilmente non porterà mai a risultati giudiziari stabili".

Il mio impegno lavorativo degli ultimi anni è proprio diretto ad evitare questo grave errore. Sono consapevole, infatti, che un approccio investigativo complicato come questo va portato avanti con il sostegno di Autorità di

polizia giudiziaria, in particolare il Ros dei Carabinieri, in grado di esprimere grandissima professionalità.

Abbiamo bisogno di un sostegno straordinario perché non è automatico ottenere risultati lavorando su questo fronte.

Ecco perché ho accettato l'invito dell'On. Mattiello: nella proposta di modifica della legge Anselmi c'è un dato di fondo che a mio parere è di grande rilievo.

Si sottolinea la necessità di recidere il vincolo di obbedienza, che caratterizza le mafie e tutte le altre strutture criminali plurisoggettive che si ispirano l'una all'altra. Quel vincolo di obbedienza, vale la pena ribadirlo con forza, mina la tenuta stessa delle istituzioni democratiche.

È arrivato il momento di affrontare in maniera diretta, chiara, forte questo argomento.

Che il tempo sia scaduto lo si ricava, peraltro, da un dato significativo che mi piace richiamare in questa sede. Ricercando nei nostri archivi tracce utili al mio lavoro mi sono imbattuto in una sentenza della corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, del 26 febbraio 1953: relativa ad un processo per omicidio, collegato a situazioni politiche.

Sentite cosa scrivevano i giudici: "Si comprende bene così l'altra grave affermazione del Pubblico Ministero, in ordine al legame tra la mafia e la politica, tema ormai diffuso nel campo della saggistica, **la cui conoscenza è quantomeno utile al giudice che voglia intendere in pieno i fatti delittuosi di natura mafiosa.** Che il mondo della mafia tenda costantemente a fare binomio con il mondo della politica è una verità ormai notoria. Si tratta di un fenomeno inevitabile perché nasce dalla natura della cose, e cioè dall'esigenza vitale della mafia di profittare degli strumenti di azione pubblica, una volta che a seconda dei casi sia neutralizzata o resa inefficiente al massimo grado l'azione punitiva dello Stato. Naturalmente la politica, qui considerata come termine dell'infame binomio, non ha nulla a che vedere con la nobilissima arte del governare e si risolve semplicemente in una forma gravissima di delinquenza, che sta alla vera politica come la prostituzione sta alla femminilità".

E' da queste riflessioni che dobbiamo partire per cercare le nuove via di

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

contrasto alle forme evolute della criminalità organizzata di tipo mafioso, non solo nelle loro componenti militari ma anche e soprattutto in quelle destinato ad interagire con l'apparato istituzionale e gli ambienti economico-finanziari.

I sistemi criminali di tipo masso-mafioso tendono a far credere che tutto sia sporco, che il sistema di potere pubblico sia del tutto parificabile, nel modo di agire e relazionarsi, alle manifestazioni esteriori della criminalità politica.

Mai e dico mai cederemo alla tentazione di accogliere questo tipo di impostazione: il nostro lavoro sarebbe finito ancor prima di cominciare.

Il nostro lavoro, invece, in queste considerazioni trova spunti di riflessione ed individua nuovi spazi di azione.

Siamo chiamati, ora più che in passato, ad anticipare l'azione investigativa ed a stabilizzare il risultato giudiziario.

Dobbiamo abbandonare i dogmi e ricordarci che gli straordinari strumenti di contrasto di cui disponiamo sono ulteriormente migliorabili, nella consapevolezza costante che tutti abbiamo il dovere di applicarli sempre e fino in fondo.

L'attività di interferenza sulle funzioni sovrane di uno Stato, quale comportamento di sicuro rilievo penale, deve essere inserita normativamente tra i comportamenti tipici dell'agire mafioso. È necessario allineare il dato normativo alle risultanze giudiziarie e processuali degli ultimi anni¹.

È arrivato il momento di inserire l'attività di interferenza, voglio essere chiaro sul punto, nel dettato normativo dell'art. 416bis, comma 3, c.p.²: è quella la sede propria in cui la stessa va collocata per diventare strumento utilizzabile ed evoluto.

L'attività di interferenza posta in essere avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo è un'attività illecita, è di certo un comportamento

¹ come dimostrano, in particolare, i processi GOTHA di Reggio Calabria e MAFIA CAPITALE di Roma;

² proposta di modifica dell'art. 416bis, comma 3, c.p.: L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

penalmente rilevante e, quindi, va sanzionata nel solco normativo e giurisprudenziale formatosi negli anni in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso, proprio per non incorrere in pericolose generalizzazioni o incontrollate applicazioni.

In linea con la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 416bis c.p. è arrivato il momento di garantire l'anticipata tutela in sede penale delle indispensabili funzioni sovrane degli organi dello Stato, mutuando la formulazione normativa dall'art. 1 della legge Anselmi, la cui permanente presenza nel nostro sistema normativo va considerata evidente garanzia di principi condivisi e delle correlate finalità general-preventive.

È questa la via obbligata da seguire per giungere alla creazione di un moderno ed efficiente sistema di contrasto delle mafie del terzo millennio, la cui capacità di condizionamento deve essere frenata in modo deciso ed autorevole.

Se tutti insieme saremo in grado di accettare tale approccio, i risultati virtuosi, non solo in sede giudiziaria, verranno stabilizzati.

Se, per le ragioni più varie, non troveremo la forza di percorrere con decisione la stessa strada, tra qualche anno saremo ancora qui a discutere non delle soluzioni possibili ma delle permanenti difficoltà, ormai insormontabili, che si incontrano sul terreno del contrasto agli evoluti sistemi criminali di tipo mafioso.

Mi sia concessa una riflessione finale:

“Da uomo delle istituzioni so bene che non tutto è mafia.

Vorrei avere però la certezza, da cittadino e da magistrato, che ogni forma di manifestazione dell'agire mafioso non possa essere scambiata per qualcosa di diverso o di meno grave”.

”

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)



Claudio Fava
Vicepresidente della
Commissione Parlamentare Antimafia

“ Dopo le relazioni precedenti non ci sono conclusioni, perché dovrebbero essere conclusioni sugli ultimi quarant'anni di storia italiana e sarebbe un po' presuntuoso. Mi piace sottolineare però alcuni nessi che emergono dalla nostra discussione: intanto che questa contaminazione tra mafie e massonerie o forme assimilabili è una storia antica e costante della storia italiana e probabilmente assai poco indagata, fino quasi al punto di diventare un pezzo del panorama, quasi come se non ci si accorgesse più di cosa rappresenta questo punto d'incontro, del modo in cui questa sinergia è stata spesso usata per deviare istituzioni, per garantire impunità, per coprire colpevoli.

Mi viene in mente un aneddoto pensando al 1979, Palermo, Boris Giuliano che viene ucciso una settimana dopo che è stato ucciso a Milano Ambrosoli e una settimana prima che sbarchi in Sicilia Sindona, con una piccola reggia di piduisti e mafiosi che lo accompagna nel suo pellegrinaggio e che si conclude con il suo falso rapimento.

Dopo che viene ucciso Boris Giuliano, dal Ministero dell'Interno vengono indicati i nuovi nomi del nuovo capo della squadra mobile e del nuovo questore di Palermo, che si insediano poche settimane dopo: si chiamano Nicolicchia il questore e Impallomeni il capo della squadra mobile. Il primo non è iscritto alla P2 ma già in una loggia massonica fondata in Sudamerica nel 1972 da Licio Gelli, il secondo è uomo di Gelli e della P2: e sono loro che prendono a investigare sulla morte di Giuliano e sulla permanenza di Sindona in Sicilia. Il primo atto che viene preso dal questore e dal capo della squadra mobile è lo smantellamento di tutto il sistema investigativo messo in piedi da Giuliano.

E allora nasce una domanda alla quale non è mai stata data risposta. Noi pensiamo alla P2 come gestione di un potere, di un potere reale dentro uno Stato parallelo, che voleva dire scalata ai grandi gruppi editoriali, ai grandi consorzi economici, ai ruoli dell'alta finanza, alle funzioni apicali della politica... Per quale ragione nel 1979 a Roma, diciamo il Ministro dell'Interno ma diciamo anche apparati legati al Viminale decidono di mandare in Sicilia due uomini di Gelli che hanno come unica funzione quella di garantire l'impunità nei confronti di Sindona e nei confronti degli assassini di Boris Giuliano? Cioè qual è l'essenza profonda del legame che ha tenuto insieme in modo sinergico gli interessi, le funzioni e le ambizioni delle mafie e un pezzo della storia massonica di questo Paese? Io penso che questa sinergia racconti un punto di significativa debolezza dello Stato, proprio perché è stata possibile.

È stato possibile creare una camera di compensazione dove si incontrano e si parlano interessi diversi. Nel momento in cui il sistema di valori, di regole e di garanzie dello Stato ha cominciato a cedere, si sono creati luoghi di compensazione dentro ai quali questi poteri si parlavano, si garantivano, si offrivano impunità, potevano chiamarsi P2, o massoneria, o Corda Frates o - sempre negli anni palermitani - Cavalieri del Santo Sepolcro... I Cavalieri del Santo Sepolcro, ordine con la funzione di difendere i luoghi sacri a Gerusalemme, è diventato anche un modo per condividere una sorta di malata spiritualità. Solo che questa ritualità in cappa e spada viene condivisa dai più importanti esponenti dei poteri pubblici, investigatori e magistrati, dal capo della squadra mobile al procuratore generale. E la massima espressione di quest'ordine è il Conte Cassina.

“La famiglia Cassina e il sistema di potere mafioso a Palermo” era il titolo della relazione di minoranza di Pio La Torre. Dieci anni dopo, la famiglia Cassina, attraverso il suo ultimo rampollo di sangue blu, ha la funzione di chiedere rispetto, devozione, obbedienza a uno stuolo di pubblici funzionari che proprio su quella famiglia avrebbero il compito di investigare: il capo della squadra mobile, il procuratore generale, il colonnello dei carabinieri. Non hanno avuto bisogno di ritrovarsi in una loggia masso-

nica, hanno avuto l'opportunità di trovarsi un luogo che fosse legato a ritualità, obbedienze, riservatezze, e che quindi fosse un'utile dark room, dentro alla quale interessi legali e illegali si mescolano e garantiscono reciproche impunità.

Perché la provincia di Trapani ha questo filo nero che collega vicende di oggi a quelle di 35 anni fa. Perché la loggia Scontrino e la loggia Iside2, 35 anni fa, raccoglievano mafiosi, pezzi delle istituzioni, imprenditori e dopo tutto questo tempo la provincia di Trapani ha la più alta densità per abitante di presenza massonica (19 logge, quasi 600 iscritti)? E perché la città di Castelvetrano, che ha un tasso di alfabetizzazione piuttosto basso, ha metà dei consiglieri comunali e degli assessori iscritti alla massoneria? Tutto questo ha trovato, forse non casualmente, un punto di incontro nella vicenda personale e criminale di Matteo Messina Denaro e della protezione di cui ha potuto beneficiare negli ultimi 25 anni.

Io credo che su tutto questo noi abbiamo non solo strumenti assai poco utilizzati, ma abbiamo deciso di fare a meno di una funzione di vigilanza, di un bisogno di comprensione e di dubbio laico sulle cose accadute, assumendole invece come un pezzo del panorama. E' quanto l'ex gran Maestro del Grande Oriente in Italia ci ha raccontato in Commissione antimafia, durante una seduta libera, senza cioè necessità di segretezza, spiegandoci che ci fu una grande pressione di popolo dopo la vicenda della P2, dopo la carcerazione di Gelli e la sua successiva scarcerazione, affinché Gelli venisse riammesso nella massoneria. Una sostanziale pressione che arrivava dal Grande Oriente, dall'interno, ma anche da circoli esterni, contigui; fino all'incontro con Gelli -come lui stesso racconta- che all'allora gran maestro consegna l'elenco dei veri componenti della P2, non quello emerso nell'indagine. Su ciascuno di essi c'è un piccolo dossier messo insieme da Gelli stesso per essere nelle condizioni di ricattare il Paese. Possiamo pensare che sia solo la battuta di un anziano signore che racconta in maniera rocambolesca la propria vita, oppure possiamo immaginare che sia un pezzo di verità passata inosservata, per cui noi oggi ci troviamo di fronte agli stessi elementi di preoccupa-

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

zione che ci trovavamo di fronte quarant'anni fa e per quanto riguarda la provincia di Trapani lo stesso destino viene imposto ai funzionari di polizia che sono stati attenti a guardare dove non si dovrebbe: da Cassarà, a Montalbano, a Linares, all'ex prefetto di Trapani, tutti trasferiti.

Oggi la dott.ssa Principato che indaga sulle sorti di Messina Denaro e sul rapporto tra massoneria e Cosa Nostra ci dice come la preoccupazione non sia di ordine astrattamente morale o filosofico, nel momento in cui si scopre che una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali sono state svelate ai soggetti intercettati da personale di polizia giudiziaria che - caso strano - faceva anche parte di logge massoniche locali.

Io credo che siano maturi i tempi per un passo avanti: c'è il progetto di legge che ha presentato Davide Mattiello, che mi sembra meriti di essere portato al confronto in aula. Io porterò una proposta di legge simile e che punta su tre principi: il primo, un divieto tout court di affiliazione a logge massoniche per i magistrati e per gli appartenenti di forze di polizia e militari. Perché ritengo che il dovere di obbedienza e riservatezza, che sono nella natura stessa di partecipazione alla massoneria, pena l'espulsione, sia incompatibile con le funzioni di magistrato o rappresentante di organi di polizia, i quali devono obbedienza solo alla Repubblica e non possono avere dovere di riservatezza rispetto alla funzione primaria alla quale sono chiamati. Un secondo punto per prevedere che, entro tre mesi dalla loro elezione, i rappresentanti di Camera e Senato, depositino una dichiarazione di eventuale affiliazione a una loggia massonica. Ciascun parlamentare può aderire a una loggia massonica ma credo che, come si rende pubblica la dichiarazione dei redditi e perfino quante auto possiedi, ciascun parlamentare debba pubblicamente dire "io faccio parte di una struttura segreta, alla quale presto obbligo di obbedienza e riservatezza", affinché tutti possano valutare questa sua scelta. Tutti sono liberi di iscriversi a ogni loggia massonica, ma avendo l'onestà intellettuale di dirlo, per un senso profondo di rispetto per il mandato ricevuto e di trasparenza della funzione parlamentare. Credo che ci siano massoni anche nella Commissione Antimafia: è del tutto legittimo, ma io vorrei saperlo e credo debba saperlo anche l'opinione pubblica.

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Infine credo che debba essere preso anche in considerazione un disegno di legge del senatore Poggi, che a sua volta riprende una vecchia proposta dell'allora ministro Vassalli, in un tempo in cui queste proposte avevano senso e diritto di cittadinanza, ma che non vennero mai discusse. In questa proposta si dice: "Le disposizioni in materia di associazioni segrete, si applicano anche ad associazioni e società che pur non rientrando nella tipologia prevista dalla legge Anselmi non esibiscono a richiesta dell'autorità gli elenchi dei propri iscritti; o non li rendono periodicamente pubblici, o in qualunque altro modo dissimulano gli elenchi degli iscritti, partecipanti o affiliati".

È bene che si giochi con regole chiare.

Il punto non è demonizzare la massoneria, ma è temere ogni forma di obliqua riservatezza, che diventa opacità, mancanza di trasparenza, che diventa indisponibilità anche sul piano della collaborazione a rendere noti gli elenchi dei partecipanti. La legislatura durerà poco e credo che questo Parlamento mai approverà una legge come quella proposta da Mattiello o come quella che io vorrei portare in Ufficio di Presidenza della Commissione Antimafia. Ma vanno offerte egualmente al dibattito delle Camere. Non so se riusciremo a farle approvare, ma l'impegno nostro, e mi auguro dell'intera Commissione Antimafia, che questa discussione ci sia, palese, pubblica, concreta. È un impegno sul quale possiamo spenderci nei mesi che ci restano di attività parlamentare.

”

Conclusioni dell'on. Davide Mattiello

Membro delle Commissioni Giustizia e Antimafia



“ Io penso che questa mattina abbiamo fatto due cose importanti.

Per la prima mi rifaccio alle parole di Claudio Fava: per quello che dipende da noi e dai giornalisti sensibili a questa materia, abbiamo appuntato la nostra attenzione ancora una volta su questa vicenda, per la quale il rischio dell'abitudine che Claudio segnalava è altissimo, visto che abbiamo parlato di cose in qualche modo strane che hanno caratterizzato decenni di vita repubblicana. Noi dobbiamo intanto contrastare questo rischio: non ci vogliamo abituare a questo tipo di panorama, anche per dare (nella doverosa distinzione di ruoli), il giusto supporto all'attività di investigatori e magistrati. Perché in questo Paese è anche capitato che investigatori e magistrati che abbiano intrapreso determinate strade, siano stati ritenuti da un'opinione pubblica o maleducata o sapientemente educata, dei folli: «Ma cosa si sono messi in testa questi? Ma cosa stanno andando a cercare?»

Allora, nel doveroso rispetto delle autonomie dei ruoli, io credo che questa mattina con questo nostro dibattito che avvia un lavoro parlamentare, noi stiamo facendo uno sforzo affinché nessuno sia ritenuto matto se ancora cerca di dire che una Repubblica così è una Repubblica avvelenata, che tradisce la Costituzione, che non fa quello che deve fare, perché risponde a quelle consorterie, a quegli incroci, a quegli interessi.

La seconda cosa che mi sembra rimanga sul tavolo del nostro lavoro e del futuro del nostro impegno è il bisogno grande di fare bene la Politica. Io penso che un confronto come questo, in questa sede, in questo momento storico non si possa che concludere riassumendo fino in fondo la responsabilità che intanto abbiamo noi che qui temporaneamente siamo parlamentari della Repubblica, di fare bene la Politica. Perché la Politica ben fatta è una Politica che asciuga il bisogno di quegli altri luoghi, di quelle dark room. Una Politica timida e inconsistente, è una politica che esalta il bisogno delle dark room,

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

perché da qualche parte i poteri dovranno pur trovare sintesi; o trovano sintesi nella dialettica democratica o troveranno sintesi da qualche altra parte: ecco la grande responsabilità che abbiamo noi.

Questo concetto, perché non sembri né troppo banale né autoreferenziale, è un concetto che personalmente eredito e mi porto dietro proprio dalla testimonianza di un Generale dei Carabinieri, che era Carlo Alberto Dalla Chiesa, non mi stancherò mai di dirlo. Nell'estate dell'82, tante volte lo abbiamo richiamato, quando Giorgio Bocca chiese al Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa se mai si sarebbe vinta questa guerra contro le mafie, mi ha sempre commosso (oltre che convinto) la sua risposta, perché avrebbe potuto dire: «Sì, la vinciamo questa guerra a patto di avere leggi speciali, più uomini, mezzi, carceri, elicotteri, blindati...», invece lui disse: «Facciamo funzionare lo Stato, facciamo in modo che i cittadini diventino i nostri principali alleati, facciamo in modo che i cittadini non abbiano più bisogno dei favori perché lo Stato garantisce diritti».

E questa è la grande responsabilità che abbiamo noi che facciamo Politica. Grazie davvero a tutte e tutti e buona continuazione di impegno e di lavoro. ”

XVII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE

Depositata il 23 febbraio 2017

D'iniziativa dei deputati

MATTIELLO, FERRANTI, MARANTELLI, ERMINI, G. GUERINI, AMODDIO, BENI, GRIBAUDO,
TARTAGLIONE, BOLOGNESI, G. GRASSI, NACCARATO, COCCIA, CRIVELLARI, PATRIARCA,
L. AGOSTINI, P. MAESTRI, CAPONE, GANDOLFI, RIBAUDO, RUBINATO, LACQUANITI, ZAMPA

“Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17 e norme di attuazione degli articoli 97, 101 e 104 della Costituzione”

Relazione

Onorevoli colleghi! - A venticinque anni dalle stragi di Palermo abbiamo il dovere di chiederci come sia cambiato il fenomeno mafioso e quanto siano efficaci gli strumenti che abbiamo a disposizione, consapevoli che in questi 30 anni sono stati conseguiti risultati eccezionali, che hanno consentito al nostro Paese di debellare quasi completamente la Cosa Nostra dei corleonesi e di assestare colpi duri alle altre organizzazioni mafiose. Abbiamo in realtà a disposizione diversi elementi per calibrare al meglio il tiro. Tracciando un filo tra quanto disse il mafioso Leonardo Messina 25 anni fa alla Commissione parlamentare antimafia e quello che emerge dalle intercettazioni di Lumi Mancuso, boss di 'ndrangheta e poi osservando le evoluzioni del fenomeno mafioso attraverso la lente delle più recenti inchieste delle DDA di Reggio Calabria o di Palermo, che si intrecciano con quelle di Roma, Genova, Milano e tenendo a mente le elaborazioni offerte da studiosi come Fantò o magistrati come Scarpinato, la scena si fa quanto meno intellegibile. Da un lato organizzazioni mafiose “camorizzate” che continuano ad usare la sintassi tradizionale del fenomeno e dall'altra una mafia elitaria, unitaria, che può permettersi di sacrificare all'occorrenza anche pezzi dell'altra mafia, che gestisce potere facendosi forte del vincolo associativo, che ha sempre meno bisogno di estrinsecarsi in forza intimidatrice perché sempre più LE basta il cemento della convenienza, che all'occorrenza assume la forma di una particolare forma di violenza: il ricatto. Ed è mafia. Una mafia che ha imparato molto dalle massonerie, per parafrasare appunto le parole di Mancuso (e questo non significa che la massoneria sia mafia).

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Una organizzazione segreta, dedita alla sistematica interferenza con la funzione pubblica, occupata a dirottare denari pubblici e destini personali, tanto che alcuni pubblici ministeri hanno cominciato ad adoperare la così detta legge Anselmi, magari aggravata dall'art. 7, per arrivare a stigmatizzare condotte di questo tipo. da qui nasce la prima esigenza legislativa: rafforzare le previsioni della legge n. 17 del 1982 (che più opportunamente dovremmo chiamare legge ‘Spadolini’), per farne uno strumento maggiormente idoneo allo scopo. Aumentando le pene edittali nel minimo e nel massimo, permettendo con ciò, tra l'altro, l'utilizzo delle intercettazioni nelle indagini, aumentando il periodo di interdizione dai pubblici uffici, ma anche riportando nell'alveo ancora più strettamente costituzionale la previsione di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 17 del 1982, che attualmente prevede che: *“Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.”*. Va in effetti ricordato che l'art. 18 della Costituzione vieta le associazioni segrete, tout court, qualsiasi siano le loro finalità, mentre il dettato dell'articolo 1 della legge n. 17 dell'1982 disciplina, oltre al modus di tali associazioni, come elementi qualificanti le attività da esse svolte. Si è dunque ritenuto opportuno modificare la norma attuale, dunque, nella parte che ha come portato che, ancorché sussistenti i suddetti requisiti, una associazione debba ritenersi segreta solo quando, in aggiunta ai medesimi, i soci svolgano attività volte ad interferire sull'esercizio di organi costituzionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici anche economici, ecc.

Ma l'analisi del problema induce anche ad un'altra considerazione. Le Istituzioni repubblicane tanto vanno salvaguardate dalle indebite ingerenze di organizzazioni criminali masso-mafiose, quanto vanno più generalmente salvaguardate da non meno indebite ingerenze che possano realizzarsi

nel momento in cui la persona preposta ad una funzione pubblica delicata, appartenga ad una organizzazione, pur legale, che fondi il proprio sodalizio associativo su vincoli di obbedienza tali da inquinare, anche soltanto nella percezione pubblica che se ne possa avere, l'imparzialità di giudizio e la libertà d'animo che il cittadino deve potersi aspettare.

Il bilanciamento degli interessi tutelati è, quindi, così come espressamente indicato nei motivi della sentenza n. 15 del 1995 della sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, "il parametro per valutare se una condotta, pur configurabile *prima facie* come esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (di libera manifestazione del pensiero, di libera associazione od altro), non venga invece ad incidere concretamente e negativamente sui valori costituzionali propri dello "status" di magistrato finendo, conseguentemente, col tradursi in un esercizio abusivo del diritto, lesivo appunto di quei valori, e, per ciò stesso, disciplinarmente sanzionabile. L'adozione di questo parametro non viola perciò il principio della riserva di legge ex art. 108 Cost. con riguardo all'ordinamento giudiziario, e, per suo tramite, con riguardo allo stato giuridico dei magistrati."

Per intenderci, si fa riferimento a quanto elaborato sul piano concettuale per esempio dal Consiglio di Stato:

Proc. n. 31/95 — Sentenza dell'11 ottobre 1996 — Pres. Capotosti.

Condotta privata del magistrato — prestazione di giuramento massonico — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonizione in considerazione della brevità dell'affiliazione e della scarsa frequentazione della loggia, il magistrato che presti giuramento massonico, assumendo, così, un impegno incompatibile col dovere di fedeltà alla Costituzione ed ai valori della giurisdizione, consistenti nella indipendenza, imparzialità e soggezione esclusiva alla legge.

Infatti, mentre, il rispetto di tali valori esige che il magistrato resti sempre libero da condizionamenti in modo da poter continuare ad esercitare le funzioni giurisdizionali in modo imparziale ed indipendente, l'associazionismo massonico

costituisce, invece, un ordinamento caratterizzato da diffusi aspetti di segretezza, da vincoli interni particolarmente intensi e da tenaci influenze fra i partecipanti. Proc. n. 39/94 — Sentenza del 18 ottobre 1996 — Pres. Capotosti. Condotta privata del magistrato — adesione ad una loggia massonica — sussistenza dell'illecito.

Commette illecito disciplinare il magistrato che abbia aderito ad una loggia massonica e vi sia rimasto per molti anni nonostante si fosse già diffuso da tempo, anche nell'opinione pubblica, il convincimento dell'inconciliabilità dello status dei magistrati, rigorosamente tenuti al rispetto dei valori dell'indipendenza e dell'imparzialità, con l'appartenenza ad associazioni caratterizzate, come la massoneria, da forti vincoli di solidarietà e riservatezza. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della perdita dell'anzianità di due anni, in considerazione delle precedenti condanne disciplinari subite dall'incolpato nonché del fatto che lo stesso, entrato nella massoneria nel 1975, aveva chiesto di essere collocato in sonno soltanto nel giugno 1993, dopo aver conseguito vari passaggi di grado ed essersi attivamente impegnato anche nella costituzione di una nuova loggia).

Proc. n. 34/95 — Sentenza del 13 dicembre 1996 — Pres. Grosso.

Condotta privata del magistrato — adesione a loggia massonica — sussistenza dell'illecito.

Stante l'incompatibilità fra lo status di magistrato e l'appartenenza alla massoneria, commette illecito disciplinare (da sanzionare con la censura ed il trasferimento d'ufficio in considerazione del protrarsi della partecipazione all'associazione, del ruolo attivo in essa svolto, delle modeste dimensioni della città sede dell'ufficio e della conseguente impossibilità per l'incolpato di continuare ad esercitare in loco le sue funzioni col necessario prestigio) il magistrato che dopo l'ingresso nell'Ordine Giudiziario aderisca ad una loggia massonica, rimanendovi per quattordici anni e progredendo fino al grado terzo.

Oppure e prima ancora dal CSM:

Iscrizione e/o appartenenza dei magistrati alla massoneria e/o associazioni riservate. (Risoluzione csm del 22 marzo 1990).

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Il Consiglio, nella seduta del 22 marzo 1990, esaminata la problematica emersa occasionalmente dai dibattiti consiliari relativi a pratiche dalle quali si desumeva l'iscrizione di magistrati a Logge massoniche, ha deliberato di approvare la seguente risoluzione: "La partecipazione di magistrati ad associazioni che comportino un vincolo gerarchico e solidaristico particolarmente forte attraverso l'assunzione in forme solenni di vincoli come quelli richiesti dalle logge massoniche, pone delicati problemi di rispetto dei valori riconosciuti dalla Carta costituzionale. Mentre non appartiene alle competenze del Consiglio giudicare della compatibilità con la Costituzione delle singole forme associative, rientra sicuramente nel novero di dette competenze vigilare in ordine alla attuazione del principio cardine di cui all'art. 101 Cost. secondo cui "i giudici sono soggetti solo alla legge". Siffatta tutela comporta sia, da un lato, la difesa dell'indipendente esercizio della giurisdizione ogni volta che si abbia motivo di ritenere che ad essa si attenti sia, d'altro lato, la vigilante sorveglianza a che ogni magistrato rispetti - ed appaia rispettare - nell'esercizio delle sue funzioni il principio di soggezione soltanto alla legge. Il Consiglio - consapevole della complessiva articolazione del dettato costituzionale - è doverosamente attento a tutte le norme che, insieme e come il citato art. 101 Cost., presidiano il democratico svolgersi della civile convivenza. Peraltro non è dubbio che le norme in questione vadano interpretate in modo tra loro armonico giacché come è stato autorevolmente affermato soprattutto nella Carta Costituzionale, "la norma non può essere mai considerata isolatamente, come un'entità a sé, realizzante un proprio particolare disegno normativo, bensì sempre e soltanto in relazione al sistema, come parte del più ampio e complesso disegno che in questo si intende realizzato". La stessa Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto la necessità di pervenire ad un bilanciato e temperato soddisfacimento delle esigenze poste a fondamento di tutte le norme costituzionali coinvolte ed implicate da un determinato accadimento. In particolare, con riferimento a quanto statuito dall'art. 21 C.ne, la Corte, nella sentenza 7 maggio 1981, ha deciso che: "Deve riconoscersi - e non sono possibili dubbi in proposito - che i magistrati debbono godere degli stessi

diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino ma deve del pari ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica da essi rivestita non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale. Per quanto concerne la libertà di manifestazione del pensiero non è dubbio che essa rientri tra quelle fondamentali protette dalla nostra Costituzione ma è del pari certo che essa, per la generalità dei cittadini non è senza limiti purché questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali espressamente enunciati o desumibili dalla Carta costituzionale" (cfr. sent. 9 del 1965).

I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità nell'adempimento del loro compito. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione; assicurano nel contempo, quella dignità dell'intero ordine giudiziario, che la norma denunziata qualifica prestigio e che si concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa. Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero, sta, come del resto finiscono per riconoscere le ordinanze di remissione, il giusto equilibrio, al fine di temperare esigenze egualmente garantite dall'ordinamento costituzionale. Alla luce di tali considerazioni va interpretata la sentenza di questa Corte n. 145 del 1976, la quale riconosce "l'esigenza di una rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i più rilevanti beni costituzionalmente protetti". Non è pertanto dubbio, a parere del Consiglio, che non solo i magistrati non possano e non debbano esercitare il diritto di associazione nei modi vietati dallo stesso art. 18 della Costituzione (e dalle leggi che di detto articolo costituiscono attuazione) ma neppure possono tenere comportamenti che violano l'art. 101 della Costituzione. Deve conclusivamente ritenersi che ai magistrati la legge inibisce ovviamente di partecipare alle associazioni vietate

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

dalla Legge 25 gennaio 1982, n. 17. Il Consiglio peraltro non può limitarsi a prendere atto del divieto appena richiamato, concernente tutti i cittadini. Deve, anche e soprattutto, individuare i limiti che discendono dagli artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost., affinché in ogni comportamento dei magistrati sia evitato il pericolo “che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità nell’adempimento del loro compito”.

Va pertanto doverosamente sottolineato come tra i comportamenti del magistrato valutabili, unitamente agli altri, ai fini dell’esercizio dell’attività amministrativa propria del Consiglio, ci sia anche, al di là del limite imposto dalla Legge 25 gennaio 1982, n. 17, l’assunzione dei vincoli richiamati in premessa i quali nella concretezza delle specifiche esplicazioni accertate: a) si sovrappongano al dovere di fedeltà alla Costituzione, di imparziale ed indipendente esercizio della giurisdizione; b) compromettano la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria facendone venir meno la credibilità. Ritiene, inoltre, il Consiglio, di dover segnalare al Ministro della Giustizia di valutare la opportunità di proporre che eventuali limitazioni al diritto di associazione per i magistrati siano riferite a tutte le associazioni che -per organizzazione e fini - comportino per gli associati vincoli di gerarchia e solidarietà particolarmente cogenti. Ad oggi non esistono norme di legge che sanciscano la incompatibilità tra l’appartenenza a simili organizzazioni e lo svolgimento di una funzione pubblica. Non sfugge che gli esempi sopra richiamati riguardino soltanto la magistratura e che tuttavia nemmeno per essa esistano norme di legge. Da qui nasce la seconda esigenza legislativa: stabilire per legge una volta per tutte la incompatibilità tra queste due posizioni. Una incompatibilità che faccia perno sul concetto adoperato dal CSM la dove si debba descrivere il tipo di associazione appartenendo alla quale non si possa svolgere una funzione pubblica direttiva: associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari. Una incompatibilità che si fondi sull’art. 97 e 98 della Costituzione, oltre che sui già richiamati articoli 101 e 104. Tra le obiezioni che si possono muovere a questa seconda prospettiva, una delle più immediate direbbe che una simile previsione potrebbe essere facilmente vanificata, commutando l’appartenenza palese ad una organizzazione legale, in appartenenza occulta a quella medesima organizzazione legale.

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

ARTICOLO 1

(Modifiche alla Legge 25 gennaio 1982, n. 17)

1. All’articolo 1, dopo le parole “i soci” sono soppresse le parole da “ svolgono attività diretta” fino alla fine del periodo.

2. L’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Chiunque promuove o dirige un’associazione segreta, ai sensi dell’articolo 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa e’ punito con la reclusione da 3 a sette anni.

La condanna ad una pena inferiore a 5 anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per dieci anni.

Chiunque partecipa ad un’associazione segreta e’ punito con la reclusione da 2 a cinque anni. La condanna importa l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.

La competenza a giudicare e’ del tribunale in composizione collegiale.

2. All’articolo 4, terzo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, dopo le parole “gli atti sono trasmessi” sono inserite le seguenti “all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché”.

ARTICOLO 2

(Norme in materia di incompatibilità per i magistrati amministrativi ordinari, amministrativi e contabili, per i giudici onorari di pace, per i componenti delle commissioni tributarie e per i giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico, nonché norme di coordinamento con la disciplina degli illeciti disciplinari)

1. All’articolo 16, del Regio Decreto R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente: “I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nel rispetto degli articoli 101 e 104 della Costituzione, non possono partecipare ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari”.

2. All’articolo 2, del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, al comma 1, lettera b) dopo le parole “situazioni di incompatibilità di cui agli articoli” sono inserite le seguenti “16, commi primo e secondo,“.

3. All'articolo 4 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma "6. Il giudice di pace non può partecipare ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari".

4. All'articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287, così come successivamente modificata, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera "d) chi prenda parte ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari".

5. All'articolo 8 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 5, al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente "h - bis.) chi prenda parte ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari".

6. All'art. 3, comma 1, alla lettera d) del D. Lgs 109 del 2006, la lettera g) è sostituita dalla seguente "g) la partecipazione ad associazioni segrete, ovvero a quelle di cui all'art.16, comma 2, del Regio Decreto 12 del 1941".

ARTICOLO 3

(Modifiche Al D.lgs. n. 165 del 2001 e al D.P.R del 16 aprile 2013, n. 162, in materia di incompatibilità per i dirigenti della Pubblica amministrazione, per i corrispondenti ufficiali dirigenti delle Forze Armate, per gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale di Vigili del Fuoco, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico)

1. Al D.lgs. n. 165 del 2001, dopo l'articolo 35 - bis, è inserito il seguente articolo: "35 - ter. I dirigenti nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15 del D. Lgs. N. 165 del 2001, i corrispondenti ufficiali dirigenti delle Forze Armate, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale di Vigili del Fuoco, il

personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari, non possono partecipare o affidarsi ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari". [1]

2. Al D.P.R del 16 aprile 2013, n. 162, al comma 1, dopo le parole "dell'attività dell'ufficio", sono inserite le seguenti "con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 35 - ter".

Per i dipendenti pubblici è in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129) contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. emanato in attuazione della legge anti-corruzione (Legge n. 190/2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare., che prevede l'obbligo di comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio, che, all'articolo 2 prevede: Art. 5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni - 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.



La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

MASSONERIA, MAGISTRATURE E PUBBLICO IMPIEGO: QUADRO NORMATIVO

a cura del servizio studi della Camera dei Deputati

Massoneria e magistratura ordinaria

Il tema della possibilità per il magistrato di aderire ad una loggia massonica deve essere preliminarmente inquadrato dal punto di vista costituzionale, attraverso i parametri degli articoli 18, 98 e 101 della Costituzione. Occorre infatti bilanciare il diritto del cittadino magistrato di associarsi nel rispetto dei limiti posti dall'art. 18, che in astratto gli consente di aderire alla massoneria, e il principio di indipendenza del giudice, che potrebbe essere messo a rischio da un vincolo associativo forte quale è il legame massonico.

I punti di riferimento costituzionali

Come è noto, infatti, l'art. 18 della Costituzione afferma il diritto di tutti i cittadini di «associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». Sono invece espressamente proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Il diritto di associazione è poi declinato dal Costituente anche in relazione ai sindacati (art. 39 Cost.) ed ai partiti politici (art. 49 Cost.). Esclusivamente per quanto riguarda l'associazionismo sotto forma di adesione ai partiti politici la stessa Costituzione ammette delle limitazioni per specifiche categorie di pubblici impiegati. L'art. 98 Cost., dopo aver affermato che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione» (primo comma) consente che con legge possano essere stabilite «limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti consolari all'estero».

In base alla lettera della Costituzione, dunque, il diritto di associazione incontra esclusivamente i seguenti limiti:

- l'associazione non può essere segreta. Sul punto è intervenuta la legge n. 17 del 1982 che, oltre a disporre lo scioglimento della loggia massonica "Propaganda due" (la c.d. P2), ha specificato quando una associazione

possa dirsi segreta, includendo nel divieto anche associazioni palesi al cui interno però operino soggetti che occultano la loro adesione, ovvero associazioni che occultano le finalità e le attività sociali. Al di là della difficoltà di verificare in molti casi questi elementi (ad es. nel caso della segretezza reciproca dei soci), emerge come rilevante la volontarietà della segretezza;

- l'associazione non può perseguire fini vietati al singolo dalla legge penale;
- l'associazione non può perseguire - anche indirettamente - scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. La legge del 1982 ha confermato che sono vietate esclusivamente le associazioni che aspirano ad influenzare la vita politica della collettività, e cioè che "svolgono un'attività diretta ad interferire con le funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi essenziali di interesse nazionale";
- l'iscrizione ai partiti politici può essere limitata dalla legge per alcune categorie di pubblici dipendenti. Tale limite, peraltro, è confermato anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (legge n. 848 del 1955) che, all'art. 11, comma 2, prevede che l'esercizio del diritto di riunione e di associazione può essere sottoposto a legittime restrizioni in relazione ai membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Il diritto di associazione va però bilanciato con l'insieme dei principi costituzionali relativi alla magistratura e, in particolare, con l'art. 101 della Costituzione che, al secondo comma, afferma che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». L'avverbio «soltanto» costituisce il fondamento dell'indipendenza del giudice: esso, infatti, implica che il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, non incontra alcun vincolo che quello della legge, che è chiamato ad interpretare liberamente e ad applicare alla controversia da decidere: ciò lo tutela, nel concreto esercizio della funzione giurisdizionale, non solo rispetto agli organi e ai poteri esterni alla magistratura - che, infatti, costituisce un ordine indipendente «da ogni altro potere» (art. 104, 1° co., Cost.) -, ma anche rispetto a tutti gli altri giudici, dai quali non si distingue per gradi ma «soltanto per diversità di funzioni» (art. 107, 3° co., Cost.).

Peraltro, come sottolineato ampiamente dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 100 del 1981), «I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101,

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

comma secondo, e 104, comma primo, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità nell'adempimento del loro compito».

Il bilanciamento tra questi principi costituzionali è stato realizzato espressamente dal legislatore nel 2006 e in relazione esclusivamente ai magistrati ordinari.

L'art. 3 del d.lgs n. 109 del 2006, relativo agli illeciti disciplinari dei magistrati, qualifica appunto come illecito disciplinare del magistrato, fuori dall'esercizio delle funzioni, «la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie» (lett. g).

II RDL 511/1946, Guarentigie della magistratura....

Prima di allora, la norma di riferimento era l' art. 18 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946 (Guarentigie della magistratura) che affermava la responsabilità disciplinare del magistrato che «manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario».

A questa formulazione elastica tanto il Consiglio superiore della magistratura quanto la Corte di cassazione hanno negli anni ricondotto il divieto per il magistrato ordinario di adesione a logge massoniche , sostenendo che il valore dell'indipendenza di tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario va considerato come assolutamente prevalente su ogni altro principio che, come la libertà di associazione, dovesse con esso confrontarsi.

...nell'interpretazione del CSM...

In particolare, con una **risoluzione del 22 marzo 1990**, sull'iscrizione e/o appartenenza dei magistrati alla massoneria e/o associazioni riservate, il Consiglio superiore della Magistratura ha, per la prima volta, espresso un giudizio di disapprovazione circa l'appartenenza del magistrato alla massoneria ufficiale rendendo incontrovertibile l'incompatibilità della doppia appartenenza. Il CSM ha infatti affermato che «La partecipazione di magistrati ad associazioni che comportino un vincolo gerarchico e solidaristico particolarmente forte

attraverso l'assunzione in forme solenni di vincoli come quelli richiesti dalle logge massoniche, pone delicati problemi di rispetto dei valori riconosciuti dalla Carta costituzionale. [...] Non è pertanto dubbio, a parere del Consiglio, che non solo i magistrati non possano e non debbano esercitare il diritto di associazione nei modi vietati dallo stesso art. 18 cost.ne (e dalle leggi che di detto articolo costituiscono attuazione) ma neppure possono tenere comportamenti che violano l'art. 101 della Costituzione. Deve conclusivamente ritenersi che ai magistrati la legge inibisce ovviamente di partecipare alle associazioni vietate dalla legge 17/82. Il Consiglio peraltro non può limitarsi a prendere atto del divieto appena richiamato, concernente tutti i cittadini. Deve, anche e soprattutto, individuare i limiti che discendono dagli artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost., affinché in ogni comportamento dei magistrati sia evitato il pericolo "che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità nell'adempimento del loro compito". Va pertanto doverosamente sottolineato come tra comportamenti del magistrato valutabili, unitamente agli altri, ai fini dell'esercizio dell'attività amministrativa propria del Consiglio, ci sia anche, al di là del limite imposto dalla legge 17 del 1982, l'assunzione dei vincoli richiamati in premessa i quali nella concretezza delle specifiche esplicazioni accertate: A) si sovrappongano al dovere di fedeltà alla Costituzione, di imparziale ed indipendente esercizio della giurisdizione; B) compromettano la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria facendone venir meno la credibilità". Ritiene inoltre il Consiglio di dover segnalare al Ministro di Grazia e Giustizia di valutare la opportunità di proporre che eventuali limitazioni al diritto di associazione per i magistrati siano riferite a tutte le associazioni che - per organizzazione e fini - comportino per gli associati vincoli di gerarchia e solidarietà particolarmente cogenti». La risoluzione del 1990 era stata adottata non con riferimento alla responsabilità disciplinare ma in sede di concorso per il conseguimento di un incarico direttivo. L'espressa affermazione di illecito disciplinare dell'adesione di un magistrato a una loggia massonica si ha però dopo tre anni, con la delibera del CSM 14 luglio 1993.

...della Corte di cassazione...

A partire dal 1993, dunque, il CSM ha sovente applicato ai magistrati iscritti a logge massoniche sanzioni disciplinari, sulla cui legittimità si è poi pronunciata la Corte di Cassazione. La Suprema Corte a sezioni unite ha

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

confermato la rilevanza disciplinare della doppia appartenenza (alla loggia e all'ordine giudiziario) sottolineando come essa si traduca automaticamente nella menomazione dell'immagine di organo assolutamente indipendente ed imparziale, che la magistratura deve possedere, e nella conseguente perdita di prestigio del magistrato stesso e dell'intero ordine giudiziario. La Cassazione ha in particolare affermato che in tema di illecito disciplinare addebitabile a magistrati dell'ordine giudiziario:

- l'iscrizione di un magistrato alla massoneria, anche non segreta, si traduce automaticamente nella menomazione dell'immagine di organo assolutamente indipendente ed imparziale, che la magistratura deve possedere, e nella conseguente perdita di prestigio del magistrato stesso e dell'intero ordine giudiziario, in quanto sono incompatibili con detta immagine il modo d'agire e gli obiettivi perseguiti dalla massoneria, non potendo, in particolare, il magistrato dividere il suo impegno civile con l'adesione ad un sodalizio che indebolisce il giuramento di fedeltà allo Stato e che, essendo articolato in gradi, è indicativo di una dipendenza degli affiliati verso coloro ai quali l'associazione riconosce un livello di autorità e prestigio superiore. Occorre comunque accertare l'elemento psicologico della colpa, la cui valutazione deve essere compiuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura tenendo conto delle circostanze temporali e del contesto sociopolitico in relazione ai quali il magistrato ha posto in essere la condotta sanzionata (Sez. U, Sentenza n. 359 del 16/01/1998; in senso conforme anche Sez. U, Sentenza n. 11259 del 14/11/1997);
- l'iscrizione di un magistrato alla massoneria - che si traduce nella menomazione dell'immagine di organo indipendente ed imparziale, che la magistratura deve possedere, e nella conseguente perdita di prestigio del magistrato stesso e dell'ordine giudiziario - costituisce illecito disciplinare sempre che sussista l'elemento soggettivo della colpa, la quale è in "re ipsa" per le affiliazioni e le appartenenze massoniche successive al 22 marzo 1990, mentre per i comportamenti anteriori alla data suddetta deve essere accertata in concreto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1736 del 18/02/1998; in senso conforme anche Sez. U, Sentenza n. 12527 del 11/12/1997);

- per le affiliazioni anteriori a tale data, invece, la Cassazione ritiene che il disvalore sociale dell'affiliazione di un appartenente all'ordine giudiziario alla massoneria ufficiale non fosse palese e che dunque i provvedimenti disciplinari adottati dal CSM non siano legittimi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9301 del 18/09/1997).

Sotto il profilo strettamente processuale, la Cassazione penale ha dapprima negato che l'appartenenza alla massoneria fosse causa di rimessione del processo ad altra sede (Sez. I, Sentenza n. 2963 del 16/06/1994), «non potendosi ipotizzare che dei magistrati siano condizionati da colleghi solo a cagione dell'appartenenza di costoro alle associazioni anzidette» per poi cambiare giurisprudenza affermando che «Non può ritenersi diffamatoria l'istanza di ricusazione che adduca l'appartenenza alla massoneria quale motivo di dubbio sulla necessaria imparzialità del giudice, quando il convincimento su tale adesione associativa sia ragionevolmente fondato. L'accusa di appartenenza alla massoneria è pregiudizievole alla reputazione del giudice poiché essa, indipendentemente dalla segretezza della loggia o della obbedienza, determina, per il giudice, l'impossibilità di esercitare le proprie funzioni in modo imparziale e indipendente, ma poiché esso è astrattamente idoneo a sorreggere una richiesta di ricusazione, non può ritenersi diffamatorio quando, anche in assenza della assoluta certezza, sia fondato su elementi di fatto» (Sez. 5, Sentenza n. 1536 del 15/10/1997).

...e della CEDU

Su questo quadro normativo, che vede il CSM e la Cassazione, in una logica di bilanciamento tra valori, applicare direttamente il principio di indipendenza della magistratura qualificando - nell'assenza di una esplicita disciplina legislativa - l'appartenenza alla massoneria ufficiale come illecito disciplinare del magistrato, si inserisce la Corte europea dei diritti dell'uomo che, con la sentenza NF c. Italia del 2 agosto 2001, afferma che la direttiva del CSM del 1990 contiene termini ambigui e non sufficientemente chiari per permettere anche ad una persona avvertita ed esperta in diritto di rendersi conto che l'adesione ad una loggia massonica ufficiale avrebbe potuto portare alla sanzione per un magistrato. Non essendo stata pertanto rispettata la condizione di prevedibilità della sanzione, sussiste la violazione dell'art. 11 della convenzione europea dei

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

diritti dell'uomo.

Il ricorso presentato alla corte di Strasburgo nasceva dall'irrogazione da parte del CSM (con conferma da parte della Corte di cassazione) di una sanzione disciplinare a carico di un magistrato che tra gli anni 1991 e 1992 aveva aderito alla massoneria. Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo il ricorrente aveva denunciato la violazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 della Convenzione, anche con riferimento al divieto di discriminazione sancito dall'art. 14, lamentando che la sentenza a suo carico avrebbe affermato una incompatibilità assoluta tra il principio dell'indipendenza della magistratura ed i vincoli derivanti dall'affiliazione massonica, così determinando, sempre secondo l'assunto del ricorrente, la costante e definitiva compressione dei propri diritti di libertà. Sul piano della convenzione europea dei diritti dell'uomo il principio di legalità espresso dall'art. 11 paragrafo 2, condiziona alla «previsione per legge» la legittimità delle restrizioni alla libertà di associazione, sempre che si tratti di misure necessarie a garantire, in una società democratica, la salvezza nazionale, la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione del crimine, la protezione della salute o della morale o, infine, la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La CEDU, senza entrare nel merito del rapporto tra indipendenza del magistrato e adesione a una loggia massonica, ha negato il requisito della prevedibilità all'addebito contestato al ricorrente, affermando che i termini della direttiva del Consiglio superiore della magistratura del 22 marzo 1990 non erano sufficientemente chiari in ordine alla possibile rilevanza disciplinare dell'adesione ad una loggia massonica.

Il principio è ribadito dalla CEDU nella sentenza Maestri c. Italia del 17 febbraio 2004, nella quale la Corte europea afferma che contrasta con l'art. 11 della Convenzione la censura inflitta dal Consiglio superiore della magistratura ad un magistrato a causa della sua appartenenza alla massoneria fino al marzo 1993, perché, pur costituendo l'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, interpretato alla luce della l. 25 gennaio 1982 n. 17, e della direttiva del Consiglio superiore della magistratura del 22 marzo 1990, una base legale sufficiente e "sufficientemente accessibile", fino alla successiva direttiva del medesimo Consiglio del 14 luglio 1993 non era sufficientemente prevedibile che l'appartenenza alla massoneria costituisse per un magistrato un illecito disciplinare.

Per la CEDU, infatti, le limitazioni alla libertà di associazione devono dunque

rispettare alcuni requisiti: previsione di legge; scopo legittimo; necessità in una società democratica.

Il d.lgs n. 109 del 2006

Quasi a voler rispondere alla censura della Corte europea dei diritti, nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario operata dalla legge delega n. 150 del 2005 (riforma Castelli), è intervenuto il d.lgs 23 febbraio 2006, n. 109, che ha introdotto importanti modifiche in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati. In particolare, come accennato, nella prima sezione dedicata agli illeciti disciplinari dei magistrati la riforma dell'ordinamento giudiziario inserisce, tra gli illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni.

Massoneria e magistratura onoraria

Il Consiglio superiore della magistratura ha esteso il principio di incompatibilità tra esercizio delle funzioni giudiziarie e affiliazione massonica anche alla magistratura onoraria. In particolare,

Giudice di pace

- con una delibera del 15 febbraio 1995 il CSM ha revocato la nomina a giudice di pace di un avvocato che era stato iscritto alla massoneria affermando che «l'affiliazione alla massoneria, espressione in sé del diritto del cittadino di associarsi liberamente, è da tempo diffusamente apprezzata come un disvalore per chi è chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali, attesa segnatamente la soggezione del magistrato soltanto alla legge, e considerati i vincoli - propri dell'affiliato alla massoneria - di obbedienza, solidarietà e soggezione a principii e persone diverse dalla legge (v. delibere Consiglio Superiore della Magistratura 22.3.1990 e 14.7.1993, nonché sent. Sez. Disciplinare Consiglio Superiore della Magistratura n. 33 del 1994)». Il CSM ha quindi sottolineato come «per la sopravvenuta conoscenza della detta affiliazione alla massoneria [...] inopportuna si presenta la nomina a giudice di pace, per quanto questa stessa nomina deve necessariamente cadere su persone capaci di



La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

assolvere degnamente, anche per indipendenza e prestigio, le funzioni di magistrato onorario (v. art. 5, legge n. 374 del 1991)»;

Giudice popolare

- con una risoluzione del 14 febbraio 1996 il CSM ha legittimato l'esclusione dagli elenchi dei cittadini chiamati a svolgere le funzioni di giudice popolare nelle corti d'assise di coloro i quali risultino con certezza affiliati a logge massoniche. Il CSM ha ribadito che il valore dell'indipendenza di tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario va considerato come assolutamente prevalente su ogni altro che, come il principio di libertà di associazione, dovesse con esso confrontarsi. E che tale esigenza «non solo è comune, per analogia di ragioni ispiratrici, alle ipotesi di espletamento di funzioni giudiziarie non di carriera, onorarie e perfino contenute nel tempo (qual è appunto il caso dei giudici popolari delle corti d'assise), ma diviene anzi in questi ultimi casi ancor più pregnante, in relazione alla mancanza di quel livello di professionalità che rende i magistrati di carriera, grazie alla stratificata e maturata consapevolezza del ruolo e della soggezione soltanto alla legge, meno vulnerabili rispetto ad ogni influenza esterna nell'esercizio delle funzioni».

Massoneria e magistratura amministrativa

Nessuna previsione di legge

Mentre per i giudici ordinari la responsabilità disciplinare è regolata dal d.lgs. n. 109 del 2006, che elenca tassativamente gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni e scandisce il relativo procedimento applicativo, individuando gli organi che esercitano l'azione disciplinare e le regole davanti al CSM, per i giudici amministrativi e contabili è espressamente previsto che il d.lgs. n. 109 del 2006 non trovi applicazione. Manca, pertanto, per tali categorie di magistrati una puntuale tipizzazione delle condotte disciplinarmente rilevanti.

Per la magistratura amministrativa e la magistratura contabile non esiste dunque una previsione di legge che impedisca l'adesione a logge massoniche ufficiali.

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Organo di autogoverno: l'adesione a logge massoniche costituisce un illecito disciplinare

In particolare, per quanto riguarda i magistrati amministrativi, l'assenza di una previsione legislativa non ha impedito all'organo di autogoverno - il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - di adottare una delibera con la quale sostanzialmente vieta al magistrato amministrativo l'adesione a logge massoniche.

La delibera del Consiglio di Presidenza del 13 gennaio 1994 ha infatti «vietato ai magistrati amministrativi far parte di associazioni, di qualsiasi natura, che:

1. abbiano interessi o obiettivi in contrasto, anche di fatto, con l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura;
2. si propongano comunque di esercitare indebite pressioni sui pubblici poteri, anche al fine del conseguimento per i propri aderenti di vantaggi, utilità o privilegi, ovvero pressioni in contrasto con doveri di imparzialità del giudice;
3. richiedano per l'adesione la prestazione di un giuramento o di una promessa di contenuto contrastante con i doveri di Ufficio ovvero impongano vincoli di subordinazione gerarchica che possano, anche di fatto, contrastare con la soggezione del magistrato esclusivamente alla legge;
4. si riuniscano o operino in modo occulto ovvero abbiano sedi non pubblicamente note o luoghi abituali di riunione non noti come sedi di esse;
5. non rendano possibile per ciascun socio conoscere l'identità e l'attività lavorativa di ciascun altro socio, o consentano che alcuni soci siano abitualmente indicati con pseudonimi».

Lo stesso Consiglio di presidenza, nella delibera del 4 gennaio 1996 ha precisato che: «a) l'illecito disciplinare è astrattamente configurabile anche nel caso di appartenenza a logge massoniche non segrete; b) la cessazione dell'attività derivante dal vincolo di appartenenza alla massoneria prima dell'adozione, da parte dell'organo di autogoverno, di deliberazioni di carattere generale in ordine alla rilevanza disciplinare dei vincoli associativi, comporta la non punibilità sul piano disciplinare. Il Consiglio di presidenza osserva che, nel caso di magistrati amministrativi, la delibera cui occorre far riferimento è quella adottata nella seduta del 13 gennaio 1994».

Analogamente a quanto statuito dal CSM, dunque, l'illecito disciplinare sussiste

per quei magistrati che, dopo l'affermazione di illiceità dell'adesione a Logge massoniche, abbiano perseverato nella condotta.

Principio ribadito dai codici etici

L'incompatibilità del vincolo associativo massonico con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali è confermato anche dai codici di condotta dei magistrati amministrativi. Si ricorda, infatti, che anche a questi magistrati si applica l'art. 54 del TU pubblico impiego (D.lgs. n. 165 del 2001) che stabilisce che «Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno» (comma 4).

In particolare, il Codice etico dei magistrati del Consiglio di Stato (adottato il 28 aprile 1994 e modificato il 6 giugno 2007 dall'Assemblea generale dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato) prevede tra i criteri di comportamento da adottare (regola 2) che «Il magistrato non partecipa ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, se, ai fini della adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di principi, ideologie, doveri o obblighi in contrasto con quelli oggetto del giuramento prestato al momento dell'assunzione delle proprie funzioni istituzionali. Il magistrato evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o, comunque, appannarne l'immagine. Il magistrato cura che le persone frequentate nella vita di relazione non interferiscano con l'esercizio delle proprie funzioni. Rapporti di amicizia con gli avvocati sono espressioni di esercizio delle libertà della vita di relazione, nella certezza che mai l'avvocato li dichiarerà con clienti o possibili clienti; ove questo dovesse accadere il magistrato è tenuto ad interrompere tali rapporti».

Una previsione simile è contenuta nel Codice etico dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali (adottato il 13 maggio 1994), in base al quale «Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono agli aderenti la prestazione di promesse di fedeltà o di un giuramento o di una promessa di osservanza di principi, ideologie o doveri o che possano comunque comportare la compromissione della propria imparzialità e che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati e sugli scopi perseguiti».

Infine, anche il Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa (adottato il 16 aprile 2010) - le cui regole «non hanno

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

natura ed efficacia di norme giuridiche» ma «costituiscono patrimonio ideale e pratico affidato alla coscienza individuale dei componenti» - stabilisce che il componente non partecipa «ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura se, ai fini dell'adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di doveri o obblighi di obbedienza» né ad «associazioni, circoli o altri organismi, ovvero a gruppi di potere ove possa subire condizionamenti per la sua attività quale componente del Consiglio di Presidenza».

Massoneria e magistratura contabile

Per quanto riguarda i magistrati della Corte dei conti, oltre all'assenza di una previsione legislativa che vieti l'adesione alla massoneria, non risultano deliberazioni in argomento da parte dell'organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza.

Il solo Codice deontologico adottato dall'Associazione magistrati della Corte dei Conti il 23 gennaio 2006 prevede, all'art. 7, che «Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati».

Massoneria, pubblico impiego e incarichi pubblici

L'adesione a logge massoniche non è vietata ai dipendenti pubblici, né a coloro che ricoprono incarichi pubblici.

I punti di riferimento costituzionali

Per il pubblico impiegato, infatti, assumono rilievo, oltre all'art. 18 della Costituzione, anche gli articoli 54, 97 e 98. L'art. 54, nell'imporre a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione, aggiunge che il cittadino a cui sono affidate funzioni pubbliche deve adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (secondo comma); l'art. 98 afferma che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Viene in rilievo però anche l'articolo 97 della Costituzione, che enuncia i concorrenti principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. Su questi principi si sono fondate le disposizioni che richiedono ai cittadini che svolgono funzioni pubbliche di rendere palese la loro adesione ad ogni tipo di associazione, con l'unica eccezione per sindacati e partiti politici.

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In particolare, l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, TU sul pubblico impiego, demanda al Governo la definizione di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. La violazione delle norme del codice, che dovrà essere sottoscritto dal dipendente all'atto dell'assunzione, è fonte di responsabilità disciplinare ed è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e prevede, quanto alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni che «Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio». La comunicazione non è dovuta per l'adesione a partiti politici o a sindacati.

La ratio della norma pare essere quella di salvaguardare il principio di trasparenza e di imparzialità, attraverso la conoscibilità dell'eventuale partecipazione ad associazioni ed organizzazioni, che possano avere interessi in conflitto con l'attività d'ufficio. Si tratta, in sostanza, di un sacrificio del diritto di riservatezza, imposto al dipendente pubblico a tutela del principio di buon andamento dell'amministrazione.

Obbligo di trasparenza per gli incarichi pubblici

Per quanto riguarda invece l'assunzione di incarichi pubblici da parte di coloro che non siano anche pubblici impiegati, il Consiglio di Stato ha affermato che colui che aspira al conferimento di un incarico pubblico è portatore (e di ciò deve essere consapevole) di un obbligo di trasparenza nei confronti della collettività che implica la possibilità di conoscenza, da parte dei cittadini, di profili della propria personalità e delle proprie opinioni e attitudini, sia come singolo che in qualità di appartenente al contesto sociale nel quale si esplica la propria attività: ciò è tanto più vero in relazione all'espletamento del mandato politico, ma è

comunque di assoluta rilevanza anche nel quadro del conferimento di incarichi pubblici ad estranei all'amministrazione, in funzione dell'attribuzione di poteri pubblicistici e, anche, della correlata gestione di risorse finanziarie collettive (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003 n. 5881).

Nella stessa pronuncia il Consiglio di Stato ha evidenziato che la legge regionale toscana che stabilisce che i rappresentanti della Regione in enti, associazioni e altri organismi interni, entro tre mesi dalla nomina, forniscano il proprio curriculum vitae e che quest'ultimo contenga tra l'altro «l'indicazione delle associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione», connettendo alla mancanza o all'infedeltà della dichiarazione la decadenza dalla nomina, non pone alcun limite alla libertà di associazione riconosciuta dall'art. 18 Cost., in quanto la decadenza è prevista per la mancata o infedele dichiarazione e non per l'appartenenza a una data associazione. Il diritto alla riservatezza non trova diretta tutela nella Costituzione come bene primario e inviolabile ed è, quindi, destinato a recedere a fronte del principio di buon andamento dell'amministrazione.

Colui che aspira a coprire un incarico pubblico può dunque legittimamente, al pari del pubblico impiegato, essere chiamato a dichiarare, a rendere palese, la propria adesione a logge massoniche, in omaggio al principio di trasparenza dell'amministrazione, con l'applicazione di sanzioni disciplinari ovvero della sanzione della decadenza dall'incarico in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione. Stando alla Corte europea dei diritti dell'uomo, però, il legislatore non può spingersi a vietare a colui che voglia rivestire un incarico pubblico l'adesione a logge massoniche. In merito si ricorda la sentenza della CEDU n. 35972 del 2 agosto 2001 (Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia), con la quale l'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 11 della Convenzione, che afferma il diritto di associazione, a seguito di una legge regionale delle Marche (legge n. 34 del 1996, art. 5) che, disciplinando le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio regionale, escludeva che potessero aspirare a tali incarichi appartenenti alla massoneria. Per la Corte la norma censurata non era proporzionata rispetto alle finalità perseguite, ricondotte dallo Stato all'esigenza di assicurare i cittadini circa il processo trasparente e non influenzabile di attribuzione degli incarichi.



La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2.

Art. 1. Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

Art. 2. Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Chiunque partecipa ad un'associazione segreta è punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare è del tribunale.

Art. 3. Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di un'associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni. Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, può richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attività associativa. Il provvedimento è adottato dal

giudice competente per il giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta. Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di Cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma.

Art. 4. I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dello articolo 1, possono essere sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso. Le amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'amministrazione di appartenenza. Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi ad una commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta: da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato; da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione, designato dal primo presidente della Corte di cassazione; da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti; da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa; da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; da un professore ordinario di materie giuridiche nelle università, designato dal Ministro della pubblica istruzione. La commissione decide, con provvedimento motivato, il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare. Essa ha sede presso

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

la Presidenza del Consiglio dei ministri e si avvale dei suoi uffici. Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di rispettiva appartenenza degli inquisiti. Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma non si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari. Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme in materia di competenze e procedure disciplinari. Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione segreta, nonché alla posizione dal medesimo ricoperta nello ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma, cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di centottanta giorni dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata l'azione penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare. Le disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma si applicano, altresì, ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica ed ai dipendenti di enti e società concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete. Per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina. La revoca disposta ai sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli amministratori ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile. Per i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati

La mafia non è più quella di una volta, (ma resta quella di sempre)

nei commi decimo, undicesimo e dodicesimo, la cui nomina, proposta o designazione spetti ad organi regionali, nonché per i componenti degli organi di controllo o di amministrazione di società che, in forza di provvedimenti regionali, siano concessionari di pubblici servizi, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.

Art. 5. L'associazione segreta denominata "Loggia P2" è disciolta. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, provvede alle conseguenti misure, inclusa la confisca dei beni.

Art. 6. Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nella associazione, nonché alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

